**UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI**

**CONSIGLIO REGIONALE SICILIA**

**INTEGRAZIONE**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**(DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231)**

**ANNO 2022**

**INDICE**

**PARTE INTRODUTTIVA**

**PARTE GENERALE**

1. Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

1.1 Struttura Territoriale Regionale della Sicilia

1.2 Strutture Territoriali Provinciali della Sicilia

1.2.1 Struttura Territoriale della Provincia di Catania

1.2.2 Struttura Territoriale della Provincia di Caltanissetta

1.2.3 Struttura Territoriale della Provincia di Siracusa

1.2.4 Struttura Territoriale della Provincia di Trapani

1.2.5 Struttura Territoriale della Provincia di Agrigento

1.2.6 Struttura Territoriale della Provincia di Enna

1.2.7 Struttura Territoriale della Provincia di Messina

1.2.8 Struttura Territoriale della Provincia di Ragusa

1.2.9 Struttura Territoriale della Provincia di Palermo

2. Attività sensibili

3. Organismo di Vigilanza

4. Sistema dei controlli

5. Sistema sanzionatorio

6. Informazione e formazione

**PARTE SPECIALE**

7. Caratteristiche

8. Parte speciale A): Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

8.1 Attività sensibili

8.2 Misure di prevenzione

8.3 Flussi informativi verso l’OdV

9. Parte speciale E): Reati di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime commessi

 con violazione del D. Lgs. 81/2008

9.1 Incidenza della L. 215/2021

9.2 Flussi informativi verso l’OdV

10. Parte speciale F): Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o

 utilità di provenienza illecita

11. Parte speciale G): Delitti informatici e trattamento illecito di dati

12. Parte speciale I): Reati contro la personalità individuale

12.1 Attività sensibili

12.2 Misure di prevenzione

12.3 Flussi informativi verso l’OdV

13. Parte speciale L): Delitti in materia di strumenti di pagamento diverso dai contanti

13.1 Aree a rischio

13.2 Attività sensibili

13.3 Misure di prevenzione

13.4 Flussi informativi verso l’OdV

14. Parte speciale M): Reati ambientali

14.1 Nuova classificazione dei rifiuti urbani e speciali

14.2 Rifiuti sanitari

14.3 Destinatari

14.4 Attività sensibili

14.5 Regole di comportamento

14.6 Misure di prevenzione

14.6.1 Selezione e monitoraggio delle Ditte

14.6.2 Caratterizzazione dei rifiuti

14.6.3 Deposito dei rifiuti prima della raccolta

14.7 Flussi informativi verso l’OdV

15. Parte speciale N): Reati tributari

15.1 Attività sensibili

15.2 Regole di comportamento

15.3 Misure generali di prevenzione

15.4 Misure specifiche di prevenzione

15.5 Flussi informativi verso l’OdV

**PARTE INTRODUTTIVA**

Questo Documento nasce dall’esigenza dell’Organismo di Vigilanza del Consiglio Regionale dell’UICI Sicilia di rendere idoneo ed efficace il Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui al Decreto Legislativo 231/2001, adottato il 18 luglio 2018 dall’UICI con valenza territoriale nazionale, alle Strutture Territoriali della Sicilia che necessitano di specifiche misure di prevenzione per taluni reati presupposto, nel momento in cui svolgono attività sensibili, di interesse pubblico, non considerate da detto Modello 231 (es.: le attività sanitarie in convenzione con l’ASP).

Con l’occasione si valuta l’incidenza sulle attività delle Strutture Territoriali Siciliane delle seguenti novità legislative che sono intervenute dall’anno 2019 ad integrazione o a modifica del D. Lgs. 231/2001:

**1) La Legge n. 39 del 3 maggio 2019** ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l’art. 25 quaterdecies, aggiungendo i seguenti nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti privati:

* Frode in competizioni sportive (art. 1 della L. 401/1989);
* Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della L. 401/1989).

Dette fattispecie di reato sono incompatibili con le attività statutarie dell’UICI e per la loro prevenzione è sufficiente il rispetto dello Statuto e dei Principi Etici dell’Ente.

**2) Il Decreto Legge 124 del 26 ottobre 2019** (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito con modificazioni dalla Legge 157/2019 e modificato dal D. Lgs. 75/2020), ha introdotto l’art. 25 quinquiesdecies (Reati tributari) nel D. Lgs. 231/2001, aggiungendo la responsabilità amministrativa degli Enti privati anche per alcuni reati tributari previsti dal D. Lgs 74/2000:

* Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2);
* Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
* Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);
* Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
* Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Sull’incidenza dei suddetti reati si rimanda al paragrafo n. 15, in materia di reati tributari.

**3) La Legge n. 133 del 18 novembre 2019** ha istituito il “Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”, modificando l’art. 24 bis del Decreto 231 in materia di reati informatici, per “assicurare un livello elevato di **sicurezza delle reti dei sistemi informativi**e dei**servizi informatici delle amministrazioni pubbliche**, degli enti e degli **operatori, pubblici e privati**aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziale, ovvero di utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale”.

L’UICI non ha le caratteristiche per essere inserita tra gli Enti privati ricompresi nel perimetro di sicurezza previsto dalla suddetta legge.

**4) Il D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020** (Attuazione della Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Unione mediante il diritto penale) ha introdotto l’art. 25 **sexiesdecies** (Contrabbando) nel D. Lgs. 231/2001, aggiungendo la responsabilità amministrativa degli Enti privati anche per i seguenti reati previsti dal D.P.R. n. 43/1973:

* Contrabbando nel movimento di merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282);
* Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283);
* Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284);
* Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285);
* Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286);
* Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287);
* Contrabbando nei depositi doganali (art. 288);
* Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289);
* Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290);
* Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (art. 291);
* Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis);
* Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter);
* Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater);
* Altri casi di contrabbando (art. 292);
* Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295).

Detti reati non incidono in modo significativo sulle attività delle Strutture Territoriali Siciliane dell’UICI e per la loro prevenzione è sufficiente il rispetto dei Principi Etici dell’Ente e dei Codici deontologici delle professioni.

Il D. Lgs. 75/2020 ha, altresì, introdotto nell’art. **24 del D. Lgs. 231/01 i reati di** **frode** nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e di frode in agricoltura, mentre nell’a**rt. 25 ha** modificato **il reato** di peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) e introdotto **il reato** di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.).

Sulla incidenza dei suddetti reati si rimanda al paragrafo n. 8, in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, salvo per il reato di frode in agricoltura che non si concilia con le attività dell’UICI.

Infine, il suddetto D. Lgs. 75/2020, in attuazione di quanto disposto dalla normativa europea, ha aggiunto al Decreto 231 anche i seguenti reati tributari:

* dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000);
* omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000);
* indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000).

Ma detti reati sono stati introdotti limitando la responsabilità dell’Ente privato solo se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’IVA per un importo superiore a 10 milioni di euro.

Le attività e i flussi finanziari delle Strutture Territoriali Siciliane dell’UICI non hanno le caratteristiche previste da dette fattispecie di reato (sistemi transfrontalieri e ammontare dell’IVA) per determinare la loro responsabilità.

**5) Il D. Lgs. n. 195 del 8 novembre 2021**, in attuazione della direttiva UE 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, ha modificato l’art. 25- octies del D. Lgs. 231/2001 estendendo le condotte illecite anche ai casi in cui il denaro o i beni oggetto di riciclaggio derivano da contravvenzioni o da delitti colposi.

Sull’incidenza dei suddetti reati si rimanda al paragrafo n. 10, in materia dei reati di ricettazione e riciclaggio.

**6) Il D. Lgs. n. 184 del 18 novembre 2021**, in attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l’art. 25-octies1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti), estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti nuovi reati:

* Art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti";
* Art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
* Art. 640-ter Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Sulla incidenza dei suddetti reati si rimanda al paragrafo n. 13.

**7) La Legge n. 238 del 23dicembre 2021** (Disposizioni per l’adempimenti degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020) ha modificato alcune fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01:

* Delitti informatici e trattamento illecito di dati: art. 615 quater, art. 615 quinquies, art. 617 quater e art. 617 quinquies (modificati dall’art. 19);
* Delitti contro la personalità individuale: art. 600 quater e art. 609 undecies (modificati dall’art. 20);
* Abusi di mercato: art. 185 TUF (modificato dall’art. 26).

Sulla incidenza delle modifiche si rimanda rispettivamente al paragrafo n. 11, in materia di delitti informatici, e al paragrafo n. 12, in materia di delitti contro la personalità individuale. La fattispecie di reato relativa agli abusi di mercato non si concilia con le attività statutarie dell’UICI.

**8) Il Decreto Legge n. 13 del 25 febbraio 2022** (Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché' sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili), con l’art. 2 (Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche) ha apportato modifiche alle rubriche e ai contenuti degli articoli 316-bis e 316-ter c.p. e al contenuto dell’art. 640-bis c.p.

Sull’incidenza delle modifiche si rimanda al paragrafo n. 8, in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione.

**9) La LEGGE n. 22 del 09 marzo 2022** (Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale), ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l’art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) e l’art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici), ampliando la responsabilità amministrativa degli Enti privati ai seguenti reati previsti dal Codice penale:

* Furto di beni culturali (art. 518-bis);
* Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter);
* Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater);
* Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies);
* Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies);
* Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies);
* Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies);
* Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies);
* Contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies);
* Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies);
* Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies).

Detti reati non incidono sulle attività statutarie dell’UICI e per la loro prevenzione è sufficiente il rispetto dello Statuto e dei Codici deontologici delle professioni.

**PARTE GENERALE**

**1. Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti**

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, già organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), è un Ente del Terzo Settore (ETS)), fondata a Genova il 26 ottobre 1920, eretta in ente morale con R.D. 29 luglio 1923, n. 1789, avente personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978.

L’UICI ha la propria sede legale a Roma in via Borgognona n. 38.

L’UICI, che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali delle persone cieche ed ipovedenti, è una organizzazione associativa a carattere unitario costituita da una Struttura nazionale e da Strutture Territoriali regionali e provinciali, dotate di specifiche forme di autonomia definite dallo Statuto e dal Regolamento Generale.

A tutto il personale amministrativo dell’UICI viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale del Terziario e del Commercio.

L’UICI ha adottato nel 2018 il Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto Legislativo 231/2001, e durante lo stato di emergenza per pandemia il relativo aggiornamento.

Detto Modello 231, a valenza nazionale, al fine di renderlo pienamente efficace anche per le Strutture Territoriali della Sicilia va integrato con riferimento ad alcune specifiche attività, in particolare:

* gestione e rendicontazione del finanziamento annualmente concesso dalla Regione siciliana ai sensi L.R. 34/1964;
* realizzazione delle attività di interesse pubblico previste dalla L.R. 4/2001;
* mantenimento degli standard strutturali, organizzativi, gestionali e di controllo richiesti dalla Regione per essere accreditati a svolgere servizi di interesse pubblico a favore dei non vedenti e degli ipovedenti siciliani;
* gestione dei rapporti contrattuali e convenzionali con Enti pubblici, in particolare sul rispetto delle norme regionali in materia di rendicontazione;
* gestione degli ambulatori oculistici per la prevenzione della cecità;

Per dette attività è necessario qualificare il grado di rischio, con riferimento ai reati contro la Pubblica amministrazione e ai reati tributari, nonché implementare le misure di prevenzione per quelle particolarmente sensibili.

L’UICI ha, altresì, adottato il Regolamento amministrativo, contabile e finanziario, aggiornato nel 2021, e le seguenti procedure, tutte pubblicate sul proprio sito web:

* Principi contabili delle immobilizzazioni;
* Guida operativa dei principali adempimenti amministrativi per una corretta gestione delle Strutture Territoriali;
* Manuale operativo sulle modalità d’uso del sistema informativo centralizzato da parte delle Strutture Territoriali;
* Raccomandazioni contabili ad uso interno delle Strutture dell’UICI.

**1.1 Struttura Territoriale Regionale della Sicilia**

La Struttura Territoriale Regionale in Sicilia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha sede a Catania in via Carmelo Abate n. 5 ed ha come organi statutari:

* il Presidente Regionale;
* il Consiglio Regionale;
* la Direzione Regionale;
* l’Assemblea Regionale dei Quadri dirigenti;
* l’Organo di controllo.

Il Presidente, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, ha la rappresentanza e la direzione della Struttura Territoriale Regionale, ove esercita le funzioni di rappresentanza legale dell’UICI secondo le forme e le modalità definite nel Regolamento Generale.

Il Consiglio Regionale svolge i compiti previsti dallo Statuto, che si sostanziano nella tutela degli interessi dei minorati della vista siciliani e in interventi volti alla prevenzione della cecità, nonché nel coordinamento politico, amministrativo e contabile delle Strutture Territoriali provinciali.

L’articolo 4 della Legge Regionale Siciliana n. 4/2001 ha assegnato al Consiglio Regionale la realizzazione, attraverso le nove Sezioni provinciali operanti in Sicilia, delle seguenti attività di interesse pubblico a favore di tutti i minorati della vista siciliani:

1. educazione all'apprendimento ed all'utilizzo della scrittura Braille e dei sussidi tifloinformatici, elettronici e multimediali, necessari alla crescita culturale dei non vedenti e degli ipovedenti;

     b) educazione all'uso corretto della manualità come fonte primaria informativa e

 cognitiva per minorati della vista;

     c) organizzazione di manifestazioni culturali e di attività integrative e ricreativo-

 sportive per un formativo e corretto uso del tempo libero dei non vedenti;

     d) promozione e svolgimento di corsi per l'apprendimento del sistema di scrittura

 e lettura Braille e di alfabetizzazione informatica per insegnanti curriculari,

 insegnanti di sostegno e genitori di alunni non vedenti;

     e) collaborazione con la Stamperia Braille per la distribuzione di libri in Braille ed

 a caratteri ingranditi per ipovedenti e di quant'altro la Stamperia regionale

 Braille produce;

     f) organizzazione di servizi specialistici volti al sostegno ed all'integrazione socio-

 scolastica degli alunni non vedenti e ipovedenti;

     g) promozione ed organizzazione di servizi specialistici residenziali e/o territoriali

 volti all'assistenza ed al recupero sociale dei ciechi pluriminorati e anziani;

    h) attività permanente di informazione, preparazione ed aggiornamento destinata

 alle famiglie ed agli insegnanti sulle delicate problematiche inerenti la cecità e

 l'ipovisione;

     i) assegnazione del materiale tiflotecnico di cui alla [legge 28 marzo 1986, n. 16](http://www.edizionieuropee.it/law/html/39/zn71_03_159.html);

     l) promozione di corsi musicali per non vedenti;

     m) promozione di iniziative culturali e sociali per favorire l'integrazione dei non

 vedenti siciliani nell'ambito internazionale ed in particolare in quello

 dell'Unione europea e dei Paesi del Mediterraneo.

Per la realizzazione di detti ulteriori compiti in tutto il territorio siciliano, il Consiglio Regionale si avvale di parte del contributo concesso dalla Regione Siciliana ai sensi della L.R. 34/1964, che ripartisce, in base a criteri annualmente determinati o confermati dallo stesso, alle Sezioni provinciali che le suddette iniziative realizzano.

Il Consiglio Regionale, inoltre, riceve dalla Sede nazionale e dalle Sezioni provinciali una percentuale delle quote sociali versate dagli associati.

Alla Direzione Regionale sono riservate le funzioni previste dall’art. 15 dello Statuto.

La struttura organizzativa del Consiglio Regionale attualmente si compone di tre dipendenti, tutti con contratto a tempo indeterminato, aventi le seguenti funzioni:

* Segretario regionale (1° livello), anche Responsabile del trattamento dei dati personali e selettore accreditato per il Servizio Civile, nonché Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza;
* Amministrativo contabile (1° livello), anche con incarico di Economo e di operatore locale di progetto di Servizio civile;
* Autista (3° livello), anche con mansioni di archivista e di rilevazione delle presenze del personale.

Sono stati presenti nella struttura, dal 24 agosto, n. 4 volontari del Servizio Civile, con compiti di assistenza dei non vedenti che ne frequentano i locali.

Il Consiglio Regionale si avvale dei seguenti incarichi esterni di collaborazione professionale:

* Consulente del lavoro, per la gestione delle paghe e dei relativi contributi;
* Responsabile della sicurezza (RSPP);
* Medico competente;
* Organo di vigilanza, di cui al D. Lgs. 231/2001;
* Addetto stampa.

Al fine di realizzare un progetto di tirocinio formativo per 8 soggetti non vedenti o ipovedenti, finanziato dall’Assessorato Regionale alla Famiglia, a valere sui fondi FSE, di cui all’Avviso 19/18, il Consiglio Regionale ha stipulato nove contratti di collaborazione continuativa coordinata: uno per la segreteria didattica e otto per i tutor dei tirocinanti. Detto progetto formativo si concluderà a novembre del 2022.

Allo stato, risultano in corso i seguenti contratti di fornitura:

* Pulizia locali;
* Noleggio fotocopiatore multifunzione;
* manutenzione unità mobili oftalmiche;
* manutenzione estintori.

**1.2 Strutture Territoriali** **Provinciali della Sicilia**

Dette Strutture Territoriali hanno sede nei Capoluoghi di Provincia ed hanno come Organi statutari:

* l’Assemblea dei soci;
* il Presidente;
* il Consiglio;
* l’Ufficio di Presidenza;
* l’Organo di controllo.

Il Presidente della Sezione è il Rappresentante dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti nel territorio provinciale per le materie di competenza statutaria ed ha la direzione dell’attività associativa svolta in tale ambito. La rappresentanza gli viene conferita dal Presidente Nazionale, all’atto dell’assunzione della carica, mediante procura, unitamente alla delega ad esercitare le attività previste dal Regolamento Generale.

Le fonti finanziarie consolidate delle Sezioni sono:

* La quota parte del contributo regionale assegnata dal Consiglio Regionale;
* le quote sociali versate dai soci residenti nel proprio territorio provinciale;
* i contributi provenienti da privati, compresi quelli scaturenti da servizi di “Patronato” e dal “5 per mille”.

La gestione amministrativa è affidata al Segretario sezionale, collaborato da personale che varia nelle singole sezioni per numero, livello e funzioni.

Le Sezioni svolgono istituzionalmente servizi rivolti a tutti i non vedenti e ipovedenti residenti nel territorio provinciale, anche non soci, in particolare:

* Disbrigo delle pratiche per il conseguimento della pensione e/o dell’indennità di accompagnamento e per il riconoscimento di contributi regionali per l’acquisto di strumenti tiflotecnici tecnologicamente avanzati;
* consulenza, con riferimento alla tutela e alla difesa dei diritti dei non vedenti, in materia di lavoro, previdenza, famiglia, scuola e risarcimento del danno da azioni discriminatorie poste in essere da privati o pubbliche amministrazioni contro tali categorie di disabili;
* consulenza ed assistenza per il collocamento obbligatorio, con la stimolazione degli uffici deputati a detto collocamento, con l’individuazione dei posti di lavoro e con disbrigo delle relative procedure;
* servizio di accompagnamento dei non vedenti, utilizzando i volontari del Servizio Civile;
* assistenza informatica per il reperimento, l’installazione e il funzionamento degli ausili informatici;
* corsi di formazione e di autonomia, con l’organizzazione di corsi di Braille, di alfabetizzazione informatica, di internet, etc.;
* manifestazioni culturali, ricreative e sportive, con l’organizzazione di gite, escursioni, visite guidate, manifestazioni ed eventi che promuovono da un lato la sensibilizzazione sociale verso la tematica della minorazione visiva, dall’altro la creazione di contesti di socializzazione e integrazione dei disabili, nonché la promozione di attività sportive per non vedenti e ipovedenti (agonistiche e non);
* fornitura e distribuzione di materiale tiflotecnico per l’autonomia personale: orologi, sveglie sia parlanti, calcolatrici, bastoni, strumenti per la scrittura, etc.;
* assistenza sulle agevolazioni fiscali in favore dei disabili della vista;
* assistenza per la concessione della Tessera ferroviaria e degli sconti nei viaggi aerei;
* assistenza per l’ottenimento del “Contrassegno Europeo dell’Handicap”, per circolare nelle corsie preferenziali e sostare negli appositi spazi handicap;
* assistenza per l’assegnazione del cane guida.

**1.2.1 Struttura Territoriale della Provincia di Catania**

La Sezione provinciale di Catania è ubicata nei locali siti in via Louis Braille n. 6 ed ha sedi distaccate nei Comuni di Caltagirone e di Giarre.

La Sezione svolge presso la propria sede, oltre alle attività statutarie indicate nel precedente paragrafo, anche i seguenti servizi:

* Visite ambulatoriali di prevenzione delle patologie oculari;
* Attività di riabilitazione nel Centro accreditato dall'Assessorato Regionale alla Sanità per le seguenti prestazioni:
* Riabilitazione visiva;
* Riabilitazione all’orientamento ed alla mobilità;
* Riabilitazione di logopedia.

Per la gestione del suddetto Centro di riabilitazione la Sezione ha sottoscritto una Convenzione triennale con l’ASP di Catania, con scadenza gennaio 2023.

Il personale della Sezione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è composto da cinque unità:

* Segretario sezionale (livello quadro), anche con incarico di Responsabile al trattamento dati personali ed alla videosorveglianza, responsabile locale di Ente accreditato per il Servizio Civile, nonché Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
* Assistente sociale (livello 2°);
* Contabile, con funzione di economo (livello 2°);
* Addetto al segretariato sociale (livello 2°);
* Collaboratore amministrativo (livello 2°).

Sono, altresì, presenti tre unità di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato, come collaboratori amministrativi (livello 6°).

Altro personale (10 unità) è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato per il funzionamento del Centro di Riabilitazione, in adempimento degli standard organizzativi prescritti dalla Convenzione, ai quali viene applicato il CCNN di Lavoro per il personale dipendente delle residenze sanitarie assistenziali e i centri di riabilitazione, così composto:

* n. 1 collaboratore amministrativo/contabile;
* n. 1 Assistente sociale;
* n. 3 Ortottisti;
* n. 1 Fisioterapista;
* n. 1 Logopedista;
* n. 3 Ausiliari socio sanitari.

Per detto Centro la Sezione si avvale anche della collaborazione professionale dei seguenti professionisti: Oculista, che svolge anche le funzioni di Direttore sanitario, Neuropsichiatra infantile, Psicologo e Assistente sociale.

Per il servizio di prevenzione delle patologie oculari, presso l’ambulatorio oculistico, la Sezione si avvale della collaborazione professionale, a prestazione, di sei medici oculisti, di cui uno come responsabile dell’ambulatorio.

La Sezione utilizza 22 volontari del Servizio Civile Universale per l’accompagnamento dei disabili della vista, dei quali 4 distaccati presso la sede di Caltagirone.

Il Consiglio sezionale ha, altresì, conferito i seguenti incarichi esterni di collaborazione professionale:

* gestione del sistema di qualità dei servizi;
* assistenza fiscale e tributaria;
* consulenza del lavoro;
* D.P.O. (Data Protection Officer), in materia di privacy;
* manutenzione ordinaria dell’immobile;
* responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP)
* medico competente.

I contratti di fornitura, tutti annualmente prorogati, riguardano le seguenti prestazioni:

* Servizio per la certificazione di qualità delle prestazioni de Centro di riabilitazione;
* manutenzione apparecchiature sanitarie dell’ambulatorio;
* verifica elettrica delle apparecchiature sanitarie dell’ambulatorio;
* pulizia locali.

Le fonti finanziarie della Sezione, rilevate dagli ultimi bilanci, oltre a quelle consolidate indicate nel paragrafo 2.3, provengono:

* dalla convenzione con l’ASP di Catania per servizi sanitari dal Centro di riabilitazione;
* dai ticket riscossi per le visite mediche effettuate nel proprio ambulatorio oculistico.

**1.2.2 Struttura Territoriale della Provincia di Caltanissetta**

La Sezione di Caltanissetta è ubicata nei locali siti in via Corsica n. 33 ed ha una sede distaccata, in locazione, nel Comune di Gela. Ha anche stipulato, in data 14.1.2022, un contratto di locazione per un locale sito nel Viale della Regione n.16 da adibire ad ambulatorio oculistico.

La Sezione attualmente svolge, oltre alle attività statutarie indicate nel paragrafo 2.2), anche visite ambulatoriali di prevenzione delle patologie oculari.

Il personale dipendente, con contratto a tempo indeterminato, è di due unità:

* Assistente sociale (livello 2°), a tempo pieno;
* Addetto della sede distaccata di Gela (livello 5°), a tempo parziale.

I profili professionali di Segretario Sezionale e di Contabile finanziario, con funzioni anche di Economo, sono attualmente gestiti con rapporti contrattuali in regime libero professionale.

La Sezione per i sevizi sanitari prestati nel proprio ambulatorio si avvale della collaborazione professionale, a prestazione, di tre medici oculisti ed un ortottista.

Alla Sezione sono stati finanziati due progetti che prevedono l’utilizzo di volontari.

Con il primo, denominato “Autonomi 6 - Caltanissetta”, sono stati assegnati tredici volontari per l’assistenza di altrettanti non vedenti e ipovedenti della provincia nissena.

Con il secondo sono stati assegnati alla sezione 20 volontari del Servizio civile, dei quali 8 distaccati presso la sede di Gela, per conseguire le seguenti finalità:

* Miglioramento dell’integrazione sociale, del livello culturale e del grado di autonomia dei disabili della vista;
* Sensibilizzazione, riduzione e gestione dei rischi legati alla diffusione delle patologie oculari;
* Lotta alla disparità di genere nell’istruzione e nella formazione dei disabili visivi a garanzia di un equo accesso a tutti i livelli di istruzione.

Il Consiglio sezionale ha conferito all’esterno i seguenti incarichi di collaborazione professionale:

* Assistenza e consulenza in materia di lavoro;
* Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
* Medico competente.

I contratti di fornitura, annualmente prorogati, riguardano le seguenti prestazioni:

* pulizia dei locali;
* manutenzione degli estintori.

Le fonti finanziarie della Sezione, rilevate dagli ultimi bilanci, oltre a quelle consolidate indicate nel paragrafo 2.2), provengono dai ticket riscossi per le visite mediche di prevenzione delle patologie oculari effettuate nell’ambulatorio oculistico.

**1.2.3 Struttura Territoriale della Provincia di Siracusa**

La Sezione di Siracusa è ubicata nei locali siti in via Grottasanta n. 99.

La Sezione svolge, oltre alle attività statutarie indicate nel paragrafo 2.2), le seguenti attività:

* Visite ambulatoriali di prevenzione delle patologie oculari;
* visite oculistiche gratuite richieste dalla medicina scolastica per i bambini della scuola dell’infanzia, in convenzione con l’ASP di Siracusa;
* educazione alimentare dei bambini disabili visivi, in convenzione con l’ASP di Siracusa.

Il personale dipendente, a tempo indeterminato, è costituito da due unità:

* Assistente sociale (livello 1°);
* segretaria ambulatorio oculistico (livello 5°).

Il profilo professionale di Segretario Sezionale, con funzioni anche di contabile è attualmente gestito con un rapporto contrattuale in regime libero professionale.

La Sezione, per l’ambulatorio oculistico, si avvale della collaborazione professionale, a prestazione, di tre medici oculisti di cui uno come responsabile sanitario.

Alla Sezione è stato finanziato un progetto di Servizio Civile con l’utilizzo di 12 volontari per l’assistenza domiciliare ai disabili della vista.

La Sezione si avvale anche della collaborazione di tre esperti, con i seguenti incarichi:

* Consulenza tributaria e del lavoro, in materia di personale dipendente;
* consulenza amministrativa e del lavoro, in materia di collaborazioni esterne;
* consulenza per il servizio di prevenzione e protezione della sicurezza e per l’aggiornamento del DVR;
* medico competente.

Attualmente, i contratti di fornitura riguardano le seguenti prestazioni:

* manutenzione estintori;
* manutenzione ed assistenza fotocopiatrice;
* pulizia locali.

Le fonti finanziarie della Sezione, rilevate dagli ultimi bilanci, oltre a quelle consolidate indicate nel paragrafo 2.), provengono:

* dai ticket riscossi per le visite mediche di prevenzione delle patologie oculari effettuate nel proprio ambulatorio oculistico;
* dalle Convenzioni con l’ASP di Siracusa.

**1.2.4 Struttura Territoriale della Provincia di Trapani**

La Sezione di Trapani è ubicata nei locali siti in via Orti n. 5 e ha 4 sedi distaccate nei Comuni di Alcamo, Marsala, Castelvetrano e Mazara del Vallo.

La Sezione svolge, oltre alle attività statutarie indicate nel paragrafo 2.2, la seguente attività:

* Visite ambulatoriali di prevenzione delle patologie oculari.

Il personale dipendente, a tempo indeterminato, è costituito da quattro unità:

* Il Segretario sezionale (1° livello), con funzioni anche di economo;
* Due impiegati amministrativi (livello 3°);
* Un operaio addetto alle pulizie (livello 7°).

La Sezione per i sevizi dell’ambulatorio oculistico si avvale della collaborazione professionale, a prestazione, di due medici oculisti, di cui uno come Responsabile sanitario.

Alla Sezione sono assegnati n. 40 degli operatori volontari, ripartiti in tutto il territorio provinciale, dal progetto di Servizio Civile Universale finanziato alla Presidenza Nazionale U.I.C.I., per conseguire le seguenti finalità:

* migliorare l’integrazione sociale, il livello culturale e il grado di autonomia dei disabili della vista;
* ridurre e gestire i rischi legati alla diffusione delle patologie oculari;
* garantire un accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale con il sostegno all'integrazione scolastica e alla crescita culturale e professionale dei disabili della vista.

La Sezione si avvale anche della collaborazione professionale di sei esperti, con i seguenti incarichi:

* Assistente Sociale
* Consulente del lavoro;
* Consulente fiscale;
* Consulente legale e per il patrocinio gratuito;
* Due collaboratori di segreteria dell’Ambulatorio oculistico;
* Consulente in materia di istruzione;
* Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Attualmente, i contratti di fornitura riguardano le seguenti prestazioni:

* noleggio stampanti;
* noleggio apparecchiature telematiche;
* pulizia locali della sede di Alcamo.

Le fonti finanziarie della Sezione, rilevate dagli ultimi bilanci, oltre a quelle consolidate indicate nel paragrafo 2.2), provengono dai ticket riscossi per le visite mediche di prevenzione delle patologie oculari effettuate nel proprio ambulatorio oculistico.

**1.2.5 Struttura Territoriale della Provincia di Agrigento**

La Sezione di Agrigento è ubicata nei siti in via Imera n. 280.

La Sezione svolge, oltre alle attività statutarie indicate nel paragrafo 2.2, le seguenti attività:

* Visite di prevenzione delle patologie oculari presso il proprio ambulatorio, accreditato presso l’Assessorato Regionale alla Sanità e in convenzione, dal 2016, con l’ASP di Agrigento;
* Servizio di “assistenza all’autonomia ed alla comunicazione” nelle scuole superiori dell’obbligo site nel Comune di Agrigento;
* Servizio di “assistenza all’autonomia ed alla comunicazione” nelle scuole superiori site nella provincia di Agrigento;
* Servizio di “Assistenza domiciliare ad anziani non autosufficienti, disabili adulti e soggetti in difficoltà” domiciliati nel Comune di Sciacca.

Il personale dipendente, a tempo indeterminato, operante presso la Sezione è costituito da quattro unità:

* Segretario sezionale (1° livello), con incarico anche di economo e della prevenzione incendi;
* Assistente Sociale (livello 2°), addetto anche al primo soccorso ed alle emergenze;
* Due collaboratori amministrativi (livello 5°).

La Sezione per i sevizi dell’ambulatorio oculistico si avvale della collaborazione professionale, a prestazione, un medico oculista, anche come responsabile sanitario.

Alla Sezione sono stati assegnati 50 operatori volontari, ripartiti in tutto il territorio provinciale, nell’ambito di progetti di Servizio civile Universale approvati alla Presidenza Nazionale dell’UICI. Detti progetti sono finalizzati:

* al miglioramento dell’integrazione sociale, del livello culturale e del grado di autonomia dei disabili della vista.
* a ridurre e gestire i rischi legati alla diffusione delle patologie oculari.
* a garantire un accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale: sostegno all'integrazione scolastica e alla crescita culturale e professionale dei disabili della vista.

La Sezione si avvale della collaborazione professionale di tre esperti, con i seguenti incarichi:

* Consulente fiscale, del lavoro e della contabilità;
* medico competente per la sicurezza;
* responsabile sicurezza prevenzione e protezione (RSPP).

I contratti di fornitura riguardano le seguenti prestazioni:

* Smaltimento rifiuti speciali dell’ambulatorio;
* pulizia locali.

La Sezione, secondo gli ultimi bilanci, si sostiene finanziariamente, oltre con le entrate indicate nel paragrafo 2.2), con i proventi delle visite mediche effettuate nel proprio ambulatorio oculistico e dei corrispettivi per i servizi prestati in convenzione con i Comuni e i Liberi Consorzi dei Comuni della Provincia.

**1.2.6 Struttura Territoriale della Provincia di Enna**

La Sezione di Enna è ubicata nei locali siti in via Manzoni n. 33, e svolge, oltre alle attività statutarie indicate nel paragrafo 2.2, le seguenti attività:

* Visite di prevenzione delle patologie oculari nel proprio ambulatorio oculistico e nelle scuole e piazze dei Comuni della provincia con un’unità mobile oftalmica;
* Visite oculistiche e ortottiche in convenzione con l’ASP di Enna;
* Consulenza psicologica e tiflologica nelle scuole di ogni ordine e grado;
* Supporto psicologico e tiflologico alle famiglie di non vedenti e ipovedenti;
* Corsi di educazione musicale;
* Corsi di autonomia domestica e personale;
* Corsi di orientamento e mobilità;
* Corsi del codice di letto e scrittura braille;
* Corsi di addestramento finalizzati all’uso dei sistemi di comunicazione avanzati e delle nuove tecnologie assistive;
* Servizi di riabilitazione visiva e funzionale presso il Centro accreditato dalla Regione e in convenzione con l’ASP di Enna.

Il personale dipendente, a tempo indeterminato, operante presso la Sezione è costituito da nove unità:

* Segretario sezionale (1° livello), anche con funzione di assistente sociale;
* Responsabile della contabilità (2° livello), anche con funzioni di economo e di addetto alla gestione del sistema di qualità;
* Psicologo (2° livello), responsabile del Servizio Civile e addetto alle valutazioni dello stress di lavoro correlato;
* Ortottista (1° livello), responsabile dei servizi ambulatoriali;
* Infermiere professionale (3°livello);
* Addetta alla segreteria (3° livello);
* Addetta alla reception (4° livello);
* Medico oculista (1° livello).

La Sezione per i sevizi dell’ambulatorio oculistico si avvale della collaborazione professionale, a prestazione, di tre medici oculisti, di cui uno come Direttore sanitario, e di un tiflologo.

La Sezione ha aderito a tre progetti del Servizio Civile Universale, come di seguito riportati:

* Officine di cittadinanza attiva e partecipazione sociale, per un totale di 25 volontari;
* Sensibilizzazione, riduzione e gestione dei rischi legati alla diffusione delle patologie oculari, per un totale di 4 volontari;
* Lotta alla disparità di genere nell’istruzione e nella formazione dei disabili visivi a garanzia di un equo accesso, per un totale di 4 volontari.

La Sezione inoltre realizza autonomamente un progetto di Servizio Civile Universale per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili, di cui all’art. 40 della legge 289/2002, mediante l’impiego di n. 8 volontari.

La Sezione si avvale della collaborazione professionale di esperti esterni con i seguenti incarichi:

* Medico competente per la sicurezza;
* Consulente del lavoro;
* Consulente per la certificazione delle qualità e per la privacy;
* Operatore di autonomia domestica e personale;
* Operatore di orientamento e mobilità.

I contratti di fornitura riguardano le seguenti prestazioni:

* Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali;
* pulizia locali;
* manutenzione apparecchiature sanitarie.

Le fonti finanziarie della Sezione, rilevate dagli ultimi bilanci, oltre a quelle indicate nel paragrafo 2.2), provengono da:

* Ticket riscossi per le visite mediche nel proprio ambulatorio oculistico;
* Convenzioni con l’ASP di Enna.

**1.2.7 Struttura Territoriale della Provincia di Messina**

La Sezione di Messina è ubicata nei locali siti in via Santa Cecilia 98 is. 115 e svolge, oltre alle attività statutarie indicate nel paragrafo 2.2, le seguenti attività:

* Visite di prevenzione delle patologie oculari presso il proprio ambulatorio.
* Consulenza psicologica e tiflologica per i ragazzi che frequentano le scuole di ogni ordine e grado.

Il personale dipendente operante presso la Sezione, attualmente con riduzione dell’orario di lavoro, è costituito da quattro unità delle quali tre a tempo indeterminato e uno a tempo determinato ed è così costituito:

* Segretario sezionale (livello 1°), incaricato anche della contabilità;
* Responsabile economo (livello 2°), preposto al primo soccorso;
* Addetto al segretariato sociale (livello 2°) preposto al primo soccorso;
* Assistente sociale (livello 2°), a tempo determinato.

La Sezione per i sevizi sanitari prestati nel proprio ambulatorio si avvale della collaborazione professionale a prestazione di un medico specialista in oftalmologia, con funzioni di Direttore sanitario dell’ambulatorio, e di un ortottista.

Alla Sezione è stato finanziato un progetto di Servizio Civile 2021/2022 con l’utilizzo di 84 volontari per l’assistenza domiciliare ai disabili della vista.

La Sezione si avvale della collaborazione professionale di esperti esterni con i seguenti incarichi:

* Consulente del lavoro;
* Psicologo per i servizi rivolti agli studenti;
* Gestione dei sistemi informatici;
* Responsabile del servizio di prevenzione e protezione sulla sicurezza (RSPP);
* Manutentore delle apparecchiature sanitarie dell’ambulatorio;
* Pulizia locali;
* Medico competente.

Le fonti finanziarie della Sezione, oltre a quelle indicate nel paragrafo 2.2), provengono dai proventi riscossi per le visite mediche dell’ambulatorio oculistico.

**1.2.8 Struttura Territoriale della Provincia di Ragusa**

La Sezione di Ragusa è ubicata nei locali siti in via G. Fucà n. 2/b, e svolge, oltre quelle statutarie elencate nel paragrafo 2.2), le seguenti attività:

* Visite di prevenzione delle patologie oculari nell’ambulatorio oculistico, ubicato in Ragusa via Perlasca n. 8/10;
* Riabilitazione visiva.

Il personale dipendente operante presso la Sezione è costituito da 4 unità a tempo indeterminato:

* Segretario sezionale (quadro), preposto al primo soccorso;
* Tiflologo e collaboratore ai servizi di Segreteria (livello 3°), preposto alla prevenzione incendi;
* Ortottista assistente in oftalmologia (livello 2° - Contratto Studi Professionali);
* Addetta alla segreteria per la gestione dell’ambulatorio oculistico (livello 4° - Contratto Studi Professionali).

Nonché da 3 unità a tempo determinato:

* Ortottista assistente in oftalmologia (livello 2° - Contratto Studi Professionali);
* Assistente sociale (livello 4° Commercio Terziario e Servizi);
* Addetta alla contabilità generale (livello 3° - Contratto Studi Professionali).

La Sezione per i sevizi sanitari prestati nel proprio ambulatorio si avvale della collaborazione professionale a prestazione di tre medici oculisti, di cui uno con funzioni di Direttore sanitario, e di tre ortottisti.

Alla Sezione è stato finanziato un progetto di Servizio Civile Universale per l’assistenza domiciliare ai disabili della vista con l’utilizzo di 13 volontari.

La Sezione ha affidato a tre professionisti esterni l’incarico di:

* Responsabile della sicurezza (RSPP);
* consulente del lavoro;
* consulenza fiscale e tributaria
* medico competente.

I contratti di fornitura riguardano le seguenti prestazioni:

* Pulizia dei locali della Sezione e dell’Ambulatorio;
* noleggio fotocopiatrice;
* manutenzione impianti di climatizzazione;
* manutenzione impianti antincendio;
* manutenzione impianti dati e telefonia;
* manutenzione sistema gestionale software dell’ambulatorio oculistico.

Le fonti finanziarie della Sezione, rilevate dagli ultimi bilanci, oltre a quelle indicate nel paragrafo 2.2), provengono dai proventi riscossi per le visite mediche effettuate nel proprio ambulatorio oculistico.

**1.2.9 Struttura Territoriale della Provincia di Palermo**

La Sezione di Palermo è ubicata nei locali siti in via A. Manzoni n. 11, e svolge solo le attività statutarie elencate nel paragrafo 1.2).

Il personale dipendente operante presso la Sezione è costituito da 5 unità:

* Addetto alla segreteria sezionale, anche con funzioni di Economo (livello 2°);
* Addetto di segreteria (2° livello);
* Due addetti al segretariato sociale e al servizio informatico, con incarico alla prevenzione incendi (2° livello);
* Assistente sociale (2° livello);

Alla Sezione sono stati finanziati due progetti di Servizio Civile Universale per l’assistenza ai disabili della vista, uno con l’utilizzo di 40 volontari e l’altro per un servizio “ad personam”, ex art. 40 L. 289/2002, con l’utilizzo di 26 volontari.

La Sezione si avvale della collaborazione di 4 professionisti, con i seguenti incarichi:

* Segretario della Sezione;
* Responsabile della sicurezza (RSPP);
* Consulente del lavoro;
* Consulente amministrativo contabile;
* Medico compente.

I contratti di fornitura riguardano le seguenti prestazioni:

* Pulizia dei locali;
* manutenzione presidi antincendio.

**2. Attività sensibili**

L’UICI ha adottato il Modello 231 per evitare che la responsabilità penale dei suoi dipendenti e collaboratori, qualora nello svolgere i propri compiti e le relative attività commettano uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, coinvolga come responsabilità amministrativa l’Ente, con tutte le relative e rilevanti conseguenze di ordine economico e di immagine.

Detto Modello, a tal fine, ha individuato le attività statutarie che, all’interno della propria organizzazione, possano risultare più esposte ad eventi criminosi (c.d. sensibili), specificatamente dei “reati presupposto” della responsabilità degli Enti privati di cui al D. Lgs. 231/2001, sulla base di valutazioni di tipo quantitativo e qualitativo del rischio.

Nella “Parte speciale” del Modello 231 dell’UICI vengono quindi individuate, a valere per tutte le Strutture Territoriali Regionali e Provinciali, per ciascuna categoria di reato, le suddette attività sensibili e le relative misure di prevenzione, per le quali il presente “documento di integrazione” rimanda totalmente.

Con riferimento alle Strutture Territoriali Siciliane dell’UICI, però, vi sono attività svolte per conto della Regione o di altri Enti locali la cui tipologia rientra tra i servizi d’interesse pubblico e la cui fonte di finanziamento è anch’essa pubblica. Dette attività sono portatori di un alto rischio di reato e, pertanto, bisognosi di specifiche misure di prevenzione, che il Modello 231 dell’UICI non ha considerato. Si fa riferimento, come esempio non esaustivo, alla gestione di servizi affidati tramite convenzione, previo accreditamento, o con altre modalità contrattuali.

Il grado di detto rischio aumenta in modo esponenziale in base al numero delle attività assegnate e al valore economico di ciascun finanziamento.

Sulla identificazione di dette attività sensibili e delle specifiche misure di prevenzione si rinvia alla “Parte speciale” del presente documento nel paragrafo dedicato ai reati contro la Pubblica Amministrazione e ai reati tributari.

Si sottolinea che, nell’ambito di detti reati, le Strutture territoriali possono essere chiamate a risponderne sia in concorso, con coloro che possiedono la qualifica di pubblici dipendenti, sia direttamente, perché commessi da propri dipendenti che possiedono, in quanto svolgono servizi di interesse pubblico, la specifica qualificazione di incaricati di pubblico servizio.

Ai fini della definizione di detta qualificazione si richiama il paragrafo A.2.3 del Modello 231 nazionale sugli “indici rivelatori” del carattere pubblicistico del servizio:

la presenza di una convenzione e/o concessione con una P.A. e l’apporto finanziario da parte dello Stato o di un Ente pubblico.

**3. Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio Regionale dell’UICI Sicilia ha nominato un “Organismo di Vigilanza” (OdV) del Modello 231 e delle sue revisioni ed integrazioni, monocratico ed esterno, a valere per tutte le Strutture Territoriali Provinciali della Sicilia.

Con riferimento ai compiti, ai requisiti ed ai poteri di detto Organismo si rinvia a quanto previsto dal Modello 231 nazionale (cap. 4)

Anche con riferimento alle cause di ineleggibilità e ai motivi di revoca dell’OdV si rinvia al Modello 231 nazionale (par. 4.2), sottolineando il suo obbligo di rilasciare all’atto del conferimento dell’incarico una dichiarazione, ai sensi del D. Lgs. 445/2000, con la quale attesti l’assenza di:

* Relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il 4° grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e con soggetti apicali dell’Amministrazione;
* conflitti di interesse, anche potenziali, con tutte le Strutture territoriali dell’UICI Sicilia, tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di Vigilanza;
* funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
* rapporto di pubblico impiego o di consulenza presso Amministrazioni pubbliche finanziatori dell’UICI nei tre anni precedenti alla nomina;
* sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal Decreto o delitti ad essi assimilabili;

sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Le informazioni e le segnalazioni da inviare all’OdV devono essere trasmesse in forma scritta, possibilmente utilizzando la seguente e-mail dedicata: odv@uiciechisicilia.it

**4. Sistema dei controlli**

Fermo restando quanto previsto dal Modello 231 dell’UICI in tema di sistema di controllo preventivo (par. 2.2) e di controlli interni (par. 5.3), ogni Struttura Territoriale deve formalizzare un autonomo sistema rapportato al proprio organico, con la presenza di tutti i soggetti che per Statuto o per Legge hanno responsabilità di vigilanza e di controllo, garantendo:

* la tracciabilità documentale dell’attività controllo, con la redazione di verbali, report e relazioni;
* l’integrazione e l’informazione tra i soggetti responsabili dei vari controlli.

**5. Sistema sanzionatorio**

Il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” della UICI Nazionale, già prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il suo mancato rispetto da parte degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori esterni, al quale si rimanda per garantire anche l’effettività della presente integrazione che a valenza solo regionale.

Nell’ambito delle predette previsioni si evidenziano, ai fini della determinazione della relativa sanzione, le seguenti violazioni:

* Gli Amministratori e i Dirigenti commettono violazione grave del Modello 231 quando compiono atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante di illeciti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, ai sensi della Legge n. 179/2017. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.
* I Dipendenti apicali e subordinati che non segnalano all’Organismo di vigilanza la commissione, o anche solo la presunta commissione, dei reati previsti dal Modello 231 sono soggetti alla sanzione minima della “multa in misura non eccedente l’importo di quattro ore della retribuzione individuale”, ed a quelli che non partecipano, senza giustificato motivo, agli incontri organizzati dall’UICI per la formazione sui contenuti del Modello 231, dei suoi allegati e dei documenti attuativi, viene comminata la sanzione minima del “biasimo inflitto per iscritto”.

**6. Informazione e formazione**

Ciascuna Struttura Territoriale dell’UICI Sicilia si impegna a diffondere all’interno ed all’esterno della sua organizzazione il Modello 231 Nazionale e i suoi allegati, unitamente alla presente integrazione, nonché a formare il personale dipendente coinvolto nelle attività sensibili secondo le modalità, i contenuti e i tempi previsti dal suddetto Modello (capitolo. 5).

I citati documenti sono oggetto di pubblicazione obbligatoria sul Sito web di ciascuna di Strutture Territoriale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

**PARTE SPECIALE**

**7. Caratteristiche**

Nella Parte Speciale sono descritte le fattispecie di reato introdotte nel Decreto 231 dalle nuove norme in premessa citate che incidono in modo significativo sulle attività sensibili individuate dal Modello 231 dell’UICI e dalla presente integrazione, nonché le relative specifiche misure di prevenzione.

Dette misure assumono un valore cogente solo per il Consiglio Regionale Siciliano dell’UICI, che approva la presente integrazione, e per le altre Strutture Territoriali Siciliane, che ratificano detta approvazione.

Le fattispecie di reato interessate del presente aggiornamento sono inserite nelle seguenti macro categorie di reato previste nella “Parte speciale” del Modello 231 dell’UICI:

* Parte speciale A): Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001);
* Parte speciale E): Reati di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001);
* Parte speciale F): Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001);
* Parte speciale G): Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001).

Mentre, per le fattispecie di reato non considerate dal suddetto Modello 231 sono aggiunte le seguenti macro categorie di reato:

* Parte speciale I): Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del

D. Lgs. 231/2001);

* Parte speciale L)**:** Delitti in materia di strumenti di pagamento diverso dai contanti (art. 25 octies 1 del D. Lgs. 231/2001);
* Parte speciale M): Reati ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001);
* Parte speciale N): Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001).

**8. Parte speciale A): Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Rispetto alle fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e art. 25 D. Lgs. 231/2001) rilevate dal Modello 231 dell’UICI, si rappresentano le seguenti integrazioni:

**- Peculato (art. 314 c.p. 1° comma), introdotto dal D. Lgs. 75/2020**

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile appartenente alla Pubblica Amministrazione, se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri.

Si tratta di un reato proprio non esclusivo, potendo essere concretamente commesso anche da un privato in accordo con i soggetti pubblici.

Il D. Lgs. n. 75/2020 ha previsto a carico delle persone giuridiche la sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote e la loro responsabilità ai soli casi in cui il fatto “offende gli interessi finanziari dell’Unione europea”.

**- Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.),** **introdotto dal D.**

 **Lgs. 75/2020**

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità.

Il reato è configurabile solo nella misura in cui l’agente profitti di un errore preesistente indipendente dalla condotta del soggetto attivo (Cass. pen., sez. VI, 15/12/2015, n. 6658), nel senso che “l’errore deve essere spontaneo e non determinato dall’inganno dell’agente.

Si tratta di un reato proprio non esclusivo, potendo essere concretamente commesso anche da un privato in accordo con i soggetti pubblici indicati.

Il D. Lgs. n. 75/2020 ha previsto a carico delle persone giuridiche la sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote e alla loro responsabilità ai soli casi in cui il fatto “offende gli interessi finanziari dell’Unione europea”.

La Direttiva comunitaria 2017/1371, all’articolo 2, stabilisce che per “interessi finanziari dell’Unione si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù del bilancio dell’Unione, dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell’Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati”.

**- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.), modificato dal D.L.**

 **n. 13/2022**

Tale reato si configura nel caso in cui l’Ente privato abbia ottenuto da parte dello Stato o da altro Ente Pubblico o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità e non li destina alle finalità previste.

La parola "mutui agevolati" e la frase “destinati alla realizzazione di una o più finalità” sono state introdotte dal D.L. n. 13/2022.

**- Indebita percezione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato (art. 316 ter**

 **c.p.), modificato dal D. Lgs. 75/2020 e dal D.L. n. 13/2022**

Tale reato si configura nel caso in cui l’Ente consegua contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato o altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure mediante l’omissione di informazioni dovute.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000, come aggiunto dall'art. 1, lettera b) del D. Lgs. 75/2020.

La parola "sovvenzioni" è stata aggiunta dall'art. 2 del D.L. n. 13/2022.

**- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater), modificato dal D.**

 **Lgs. 75/2020**

Tale reato ricorre allorché “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità”.

L’articolo è stato modificato nel senso che è stata prevista la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro100.000.

**- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione**

 **e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi**

 **dell’Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di**

 **organizzazioni internazionali e di funzionari dell’Unione Europea e di Stati esteri**

 **(art. 322 bis c.p.), modificato dalla Legge 75/2020**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso le suddette ipotesi di reato siano rivolte nei confronti di membri delle Istituzioni comunitarie (Commissione Europea, Parlamento Europeo, Corte di Giustizia Europea).

La Legge 75/2020 ha modificato l’articolo 322-bis inserendo, dopo il numero 5-quater, il nuovo numero 5-quinquies, che ha esteso la responsabilità “*alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto   offende   gli interessi finanziari dell’Unione*”.

**- Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), modificato dal D.L. n. 76/2020 e introdotto dal D.**

 **Lgs. 75/2020**

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Si tratta di un reato proprio non esclusivo, potendo essere concretamente commesso anche da un privato in accordo con i soggetti pubblici indicati.

L’art. 23 del D.L. n. 76/2020 ha mitigato detto reato prevedendolo solo nei casi di “violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”, rispetto alla originaria generica previsione “violazione di norme di legge o di regolamento”.

Il D. Lgs. n. 75/2020 ha previsto a carico delle persone giuridiche la sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote e alla loro responsabilità ai soli casi in cui il fatto “offende gli interessi finanziari dell’Unione europea”.

**- Frode** **nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), introdotto dal D. Lgs. 75/2020**

La fattispecie punisce il pubblico dipendente o il gestore di pubblici servizi quando commette una frode nell’esecuzione di un contratto di fornitura o nell’adempimento di obblighi contrattuali (art. 355 c.p.).

Per contratto di fornitura si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire allo Stato o ad altro Ente pubblico o alla Comunità Europea beni o servizi, in forza dei quali dei fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).

La malafede contrattuale va individuata nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317).

Per l’Ente privato è previstala sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

- **Truffa (art. 640 c.p. 2° comma, n. 1), modificato dal D. Lgs. 75/2020**

Detta norma prevede la responsabilità di colui che, con [artifizi o raggiri](https://www.brocardi.it/dizionario/5325.html), [inducendo](https://www.brocardi.it/dizionario/5253.html) taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto [profitto](https://www.brocardi.it/dizionario/4382.html) con altrui danno,  se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Il D. Lgs. n. 75/2020 ha aggiunto detta responsabilità anche qualora questo fatto illecito sia commesso a danno dell’Unione europea.

**- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** **(art. 640 bis c.p.),**

 **modificato dal D.L. 13/2022**

La truffa prevista dall’art. 640 c.p. è aggravata quando riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Comunità europea.

La parola "sovvenzioni" è stata aggiunta dall'art. 2 del D.L. n. 13/2022.

**- Frode informatica (art. 640 ter c.p.),** **modificato dal D. Lgs. 184/2021**

L’art. 2, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184 ha così modificato il 2° comma dell’art. 640 ter c.p.: La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309,00 euro a 1.549,00 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo [640](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art640.html), ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con [abuso della qualità](https://www.brocardi.it/dizionario/4709.html) di operatore del sistema.

**8.1 Attività sensibili**

Il Consiglio Regionale Siciliano dell’UICI si avvale di un contributo annuale corrisposto, ai sensi della Legge Regionale Siciliana n. 34/1964, dall’Assessorato agli Enti Locali, che viene spartito con le Sezioni Provinciali per conseguire le finalità e realizzare le attività assegnate dalla L.R. 4/2001 di cui al paragrafo 2.1).

Altri fondi pubblici vengono annualmente riscossi dalle singole Strutture Territoriali per realizzare specifici progetti sociali, assistenziali e culturali, a seguito della loro partecipazione a bandi pubblici o dell’accreditamento all’Albo di un Ente locale.

Sono, di conseguenza, da considerare “sensibili” tutte le attività delle Strutture Territoriali volte a gestire servizi di pubblico interesse assegnati da un Ente pubblico e finanziati con qualsiasi modalità, tenendo conto che il grado di rischio nell’esercizio di dette attività aumenta in proporzione al numero dei finanziamenti e all’ammontare di ciascun trasferimento.

Per contrastare detto rischio, l’art. 2 bis punto 3 del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza, obbliga gli Enti privati, tra i quali le Strutture Territoriali dell’UICI, che hanno un bilancio superiore a € 500.000,00 di pubblicare sul proprio sito web determinate informazioni relative solo all’esercizio di “funzioni amministrative, attività di produzioni di beni e servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni o di gestione di servizi pubblici”. L’Anac, in merito, ha chiarito che sono servizi pubblici tutte quelle attività riconosciute di interesse pubblico per legge, per contratto o per convenzione per la cui realizzazione una P.A. trasferisce fondi pubblici.

Il rischio teorico nella gestione di dette attività è legato:

* all’utilizzo dei finanziamenti per scopo diverso da quello per cui sono stati erogati;
* all’ottenimento dei finanziamenti fornendo false informazioni e/o documenti falsi oppure omettendo informazioni dovute;
* alla possibilità, mediante rapporti privilegiati, di indirizzare determinati comportamenti della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l’ottenimento di autorizzazioni, licenze o altri benefici;
* all’assegnazione di incarichi o consulenze come strumento, anche indiretto, per veicolare denaro o altre utilità verso soggetti pubblici o soggetti in grado di influenzare le scelte di soggetti pubblici, con il fine unico o prevalente di apportare vantaggi all’UICI;
* alla possibilità di utilizzare, in caso di verifiche/ispezioni da parte di Enti o Autorità pubbliche strumenti (somme di denaro, concedere favori, etc.) volti a indirizzare indebitamente gli esiti delle stesse, ovvero ad agevolare l’iter di perfezionamento di autorizzazioni e permessi;
* alla possibilità di costituire, con gli omaggi e le liberalità, utilità destinabili a fini illeciti;
* alla possibilità di costituire, con una gestione anomala delle somme da rimborsare, fondi illegittimi da destinare a fini illeciti;
* alla possibilità di costituire, con la movimentazione di somme e di risorse economiche mediante artifici contabili e finanziari, fondi “neri” da destinare a fini illeciti;
* alla possibilità di utilizzare l’assunzione di personale dipendente, legato da relazioni di parentela o affinità con dipendenti, collaboratori o soggetti che ricoprono cariche nell’Ente pubblico finanziatore, come corrispettivo di un vantaggio o come mezzo per l’ottenimento.

Di conseguenza le attività sensibili, ulteriori a quelle previste dal Modello 231 dell’UICI, si inseriscono nei seguenti processi:

* ripartizione, gestione e rendicontazione di finanziamenti pubblici;
* mantenimento degli standard di qualità, qualora vengano richiesti come requisito per l’esercizio di servizi;
* assunzione di personale;
* conferimento di incarichi esterni di collaborazione professionale;
* gestione dei contratti e dei pagamenti;
* gestione del contenzioso.

**8.2 Misure di prevenzione**

In ordine agli adempimenti prioritari per prevenire e contrastare la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, anche se limitatamente alle attività di interesse pubblico, è opportuno che il Consiglio Regionale e le Sezioni interessate adottino le seguenti specifiche misure che si aggiungono a quelle già previste dal Modello 231 dell’UICI:

* adozione e aggiornamento da parte del Consiglio Regionale del “Piano di prevenzione della corruzione e sulla Trasparenza”, quale documento integrativo del presente Modello 231 e nomina del Responsabile interno alla sua attuazione e aggiornamento;
* ratifica da parte delle Sezioni Provinciali, che svolgono servizi di interesse pubblico ed hanno un bilancio superiore a € 500.000,00, del suddetto Piano e nomina del Responsabile interno alla sua attuazione;
* nomina da parte delle Sezioni Provinciali, che svolgono servizi di interesse pubblico ma non hanno un bilancio superiore a € 500.000,00, del Responsabile della Trasparenza;
* incarico, anche esterno, del soggetto incaricato ad effettuare le operazioni di aggiornamento del Sito Web;
* distinzione delle poste contabili di provenienza pubblica da quella privata;
* istituzione e regolamentazione del servizio di accesso civico, limitatamente ai servizi di interesse pubblico;
* programmazione della formazione generale sul Modello 231 e sui suoi allegati ed integrazioni per il personale addetto alle attività di interesse pubblico;
* programmazione della formazione specifica sulla gestione dei fondi regionali, in merito alle responsabilità ed alle modalità di rendicontazione, secondo il D.P.R. del 16/12/2008, per il personale coinvolto nei relativi processi gestionali.

**8.3 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**

I Segretari delle Strutture Territoriali siciliane dell’UICI sono tenuti a trasmettere all’Organismo di Vigilanza, nominato dal Consiglio Regionale, per ogni finanziamento pubblico e a qualsiasi titolo ottenuto, la seguente documentazione:

* i provvedimenti che riconoscono finanziamenti pubblici;
* i contratti e le convenzioni sottoscritti con Enti pubblici;
* le relazioni inviate all’Ente finanziatore;
* le relazioni sulle ispezioni ricevute;
* la rendicontazione finale.

In ogni caso, al fine di individuare e prevenire potenziali situazioni a rischio di reato contro Pubbliche Amministrazioni, tutti coloro che sono coinvolti nella gestione di fondi pubblici sono tenuti a segnalare all’OdV, possibilmente preventivamente, ogni criticità o irregolarità gestionale riscontrata durante la propria attività.

**9.** **Parte speciale E): Reati di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime**

 **commessi con violazione del D. Lgs. 81/2008**

Rispetto ai reati di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D. Lgs. 231/2001), si rappresenta che l’art. 13 del[D.L.](https://www.studiolegalestefanelli.it/Media/pdf/D.L.146.2021_TESTO%20COORDINATO.pdf) 21 ottobre 2021 n. 146, convertito in Legge il 17 dicembre 2021 n. 215, ha modificato il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008) negli artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99, nonché ha integralmente sostituito l’Allegato 1, prevedendo:

* una implementazione delle attività formative e di addestramento;
* l’individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo e delle correlate responsabilità del preposto;
* l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione in precedenza riconosciute soltanto alle Aziende Sanitarie Locali;
* la riformulazione complessiva del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza;
* il rilancio del ruolo degli organismi paritetici.

In ordine alle attività formative e di addestramento il D. Lgs. 146/2021 ha:

* esteso al datore di lavoro l’[obbligo di una adeguata e specifica formazione](https://www.corsisicurezzaitalia.it/chi-siamo/archivio-news/news/formazione-sulla-sicurezza-sul-lavoro-cosa-cambia-dal-2022--iNews1-115.php#t1) sulla normativa in materia di salute e sicurezza, in particolare sulle sue responsabilità;
* previsto che la [formazione e l’aggiornamento del preposto](https://www.corsisicurezzaitalia.it/chi-siamo/archivio-news/news/formazione-sulla-sicurezza-sul-lavoro-cosa-cambia-dal-2022--iNews1-115.php#t2) deve svolgersi interamente con modalità in presenza e deve essere ripetuta “con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”;
* previsto nuovi contenuti per i corsi dei dirigenti.

Detta nuova formulazione dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 ha però rinviato all’adozione di un Accordo attuativo in materia di formazione da parte della “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano” per garantire:

* l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
* l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

In attesa di detto Accordo, ormai ampiamente scaduto il 30 giugno 2022, continueranno ad applicarsi le precedenti disposizioni, pur tenendo conto:

* Con la modifica dell’art. 18 del D. Lgs. n. 81/08 viene introdotto l’obbligo del datore di lavoro di individuare formalmente, e dunque nominare per iscritto, il preposto o i preposti per lo svolgimento quotidiano delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del T.U. Detta norma rinvia ai Contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, precisando espressamente che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività. La violazione dell’obbligo di individuazione e di nomina scritta del Preposto è sanzionata penalmente come contravvenzione, con l’arresto o l’ammenda per datore di lavoro e dirigenti.
* Con la modifica dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08, la nomina del preposto viene espressamente prevista anche per i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori che “hanno l’obbligo di indicare espressamente e nominativamente al committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto”. La mancata comunicazione fa scattare “la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro”.
* Con modifica dell’art. 19 del D. Lgs. 81/08, il preposto ha i seguenti compiti e responsabilità: “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”. Al Preposto viene quindi dato il potere di interrompere l’attività se il lavoratore non opera in sicurezza e, di contro, la relativa responsabilità: il mancato esercizio di detto potere costituisce un reato penale, eventualmente aggravato se dal mancato esercizio di tale potere ne deriva un infortunio.

In tema di “addestramento”, il comma 5 dell’articolo 37 è stato così integrato: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Viene quindi introdotto il Registro di tracciamento degli addestramenti, per rendere sostanziale e non solo formale la formazione erogata ai lavoratori, utilizzando la pratica, anche durante l’attività lavorativa, come momento di formazione vera e propria.

Novità in materia di [formazione e aggiornamento](https://www.corsisicurezzaitalia.it/chi-siamo/archivio-news/news/formazione-sulla-sicurezza-sul-lavoro-cosa-cambia-dal-2022--iNews1-115.php#t4) vengono anche dal Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021, che introduce importanti novità per la formazione degli addetti al servizio antincendio.

Dal 4 ottobre 2022 sono cambiate le denominazioni dei corsi per gli addetti al servizio antincendio, non più suddivise in categorie di rischio bensì in livelli:

* Livello 1 (ex rischio basso): è prevista la partecipazione a un corso di formazione di 4 ore (2 ore di modulo teorico e 2 ore di modulo pratico) e un corso di aggiornamento quinquennale di 2 ore (formazione pratica);
* Livello 2 (ex rischio medio): è prevista la partecipazione a un corso di formazione di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico) e un corso di aggiornamento quinquennale di 5 ore (2 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)
* Livello 3 (ex rischio alto): è prevista la partecipazione a un corso di formazione di 16 ore (12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo pratico) e un corso di aggiornamento quinquennale di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico).

Per quanto riguarda le metodologie didattiche, il Decreto introduce la possibilità della formazione in videoconferenza sincrona per le parti teoriche.

Per le parti pratiche, invece, è ammessa esclusivamente la formazione in presenza e le esercitazioni pratiche diventano obbligatorie anche per il livello 1.

L’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, avente per oggetto “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute sicurezza dei lavoratori”, è stato sostituito dalla Legge n. 215/2021, in particolare:

* In ordine all'adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni, ha fissato nel 10% e non più 20% del personale presente sul luogo di lavoro in assenza di un contratto regolare;
* In ordine agli illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro da considerarsi gravi, ha eliminato la reiterazione delle violazioni ai fini della adozione del provvedimento di sospensione dell’attività che, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni;
* in materia di sospensione cautelare, ha previsto l'impossibilità per l'impresa destinataria del provvedimento di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione;
* ha eliminato la discrezionalità dell’Organo ispettivo, il quale innanzi ad un illecito è obbligato ad adottare il provvedimento di sospensione dell’attività e, se necessario, imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori.

Pertanto, l’Ente rischia di incorrere nella sospensione delle attività interessate dalle violazioni o delle attività presso cui sono impiegati lavoratori privi di idonea formazione. Detta sospensione potrà cessare solo dinnanzi all’integrale ripristino delle corrette condizioni di lavoro e della messa in sicurezza dei lavoratori oltre al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata, di cui al nuovo Allegato 1).

Si evidenzia, altresì, che la sanzione penale prevista in caso di violazione di tutti gli obblighi formativi sopra specificati è “dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro”.

**9.1 Incidenza della L. 215/2021**

La riforma del Testo Unico sulla Sicurezza non ha modificato il Decreto Lgs. 231/2001, pertanto le indicazioni sui rischi di reato e sulle misure di prevenzione adottate dal Modello 231 dell’UICI restano valide. L’unico obbligo nascente per le Strutture Territoriali dalla nuova normativa è adeguare la propria organizzazione alle nuove disposizioni (nomina dei preposti, formazione del datore di lavoro, registro degli addestramenti, etc.) e richiedere al RSPP di aggiornare il DVR e, dopo l’accordo del Comitato Stato-Regioni, di conformare l’attività formativa a quanto disposto.

In merito, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3157/2020 ha confermato che i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del D. Lgs. 231/2001 “all'interesse o al vantaggio", devono essere riferiti alla condotta tenuta dall’Ente (omissioni) in materia di sicurezza e non all'evento (morte o lesioni). La Cassazione ha ribadito come l’interesse e/o il vantaggio delle Società nei reati colposi in materia di sicurezza sia da ricondurre al risparmio di spesa derivante dal mancato adeguamento alla normativa antinfortunistica e al risparmio di tempo nello svolgimento delle attività lavorative, entrambi volti alla massimizzazione del profitto ad ogni costo anche a discapito della tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori.

Con riferimento ai suddetti reati, l’art. 30 del T.U. n. 81/2008 stabilisce che l’adozione di un Modello 231 ha il potere di esimere la Società dalla responsabilità amministrativa, sempre che preveda un sistema organizzativo che assicuri l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici prescritti dal D. Lgs. 81/08. A tal fine non è sufficiente l’adozione da parte delle Strutture Territoriali dell’UICI del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), bensì è obbligatorio adempiere anche a tutte le altre disposizioni, comprese quelle sulla formazione di cui alla citata riforma.

In merito a quest’ultima misura, la Direzione del Consiglio Regionale e ciascun Consiglio Sezionale dell’UICI sono tenute a programmare un Piano di formazione del personale in materia di sicurezza da cominciare a realizzare subito dopo l’approvazione del citato Accordo, tenendo conto delle seguenti regole:

* Alla stesura del Piano di formazione devono partecipare il RSPP, il Medico Competente e il RLS.
* La formazione erogata deve essere conclusa con una valutazione sull’apprendimento, anche tramite la somministrazione di questionari.
* I contenuti, le modalità e la durata della formazione e degli aggiornamenti devono tener tonto di quanto sarà deciso dall’Accordo;
* Le date della formazione devono essere preventivamente comunicate all’Ispettorato del Lavoro;
* La formazione effettuata deve essere provata in documenti che riportino: la data, l’orario, l’argomento trattato, i nominativi dei docenti e dei partecipanti e la loro sottoscrizione;
* la documentazione relativa alla formazione deve essere annualmente raccolta in un unico raccoglitore, che viene conservato dal Segretario e messo a disposizione degli Organi di controllo.

**9.2 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**

I Segretari delle Strutture Territoriali sono tenuti a trasmettere all’OdV, prima dell’approvazione del bilancio di esercizio un prospetto attestante la formazione effettuata in materia di sicurezza nell’anno precedente e le attestazioni conseguite dal personale dipendente.

**10. Parte speciale F): Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o**

 **utilità di provenienza illecita**

Rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001) si rappresentano le seguenti integrazioni, che non modificano le attività sensibili e le misure di prevenzione previste dal Modello 231 dell’UICI:

**- Ricettazione (art. 648 c.p.), articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Il D. Lgs. 195/2021 ha aggiunto i seguenti due commi e modificato il comma riguardante la “particolare tenuità” del fatto:

* La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;
* la pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
* Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

**- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.), articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il D. Lgs. 195/2021 ha aggiunto il seguente comma:

* La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

**- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), articolo**

 **modificato dal D. Lgs. 195/2021**

Tale ipotesi di reato si configura, fuori dei casi previsti dai due articoli precedentemente illustrati, nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Il D. Lgs. 195/2021 ha aggiunto il seguente comma e modificato il comma riguardante la diminuzione della pena:

* La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;
* la pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. [648](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art648.html).

**- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.), articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021**

La fattispecie in questione si configura nel caso in cui un soggetto, che abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il D. Lgs. 195/2021 ha ridotto la pena della reclusione, portandola da due a otto annie aggiunto il seguente comma:

* La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

**11. Parte speciale G): Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

Rispetto ai delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24 bis D. Lgs. 231/2001) si rappresentano le seguenti integrazioni, che non modificano le attività sensibili e le misure di prevenzione previste dal Modello 231 dell’UICI:

**- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri**

 **mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.),**

 **articolo modificato dalla Legge n. 238/2021**

Tale reato si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un [sistema informatico](https://www.brocardi.it/dizionario/4940.html) o [telematico](https://www.brocardi.it/dizionario/5745.html), protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) al quarto comma dell'articolo [617 quater](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-v/art617quater.html).

La Legge n. 238/2021 ha modificato la rubrica e la fattispecie di reato ed ha aumentato le pene.

**- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o**

 **programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema**

 **informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.****), articolo modificato dalla Legge**

 **n. 238/2021**

Tale reato si realizza quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un [sistema informatico](https://www.brocardi.it/dizionario/4940.html) o [telematico](https://www.brocardi.it/dizionario/5745.html), le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

La Legge n. 238/2021 ha modificato la rubrica e la fattispecie di reato.

**- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche**

 **o telematiche (art. 617-quater c.p.), articolo modificato dalla Legge n. 238/2021**

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

La Legge n. 238/2021 ha aumentato la pena “da un anno e sei mesi a cinque anni” e “da tre a otto anni” nei casi in cui si procede d’ufficio (4° comma).

**- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi**

 **atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o**

 **telematiche (art. 617 quinquies c.p.), articolo modificato dalla Legge n. 238/2021**

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o [installa](https://www.brocardi.it/dizionario/5289.html) apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un [sistema informatico](https://www.brocardi.it/dizionario/4940.html) o [telematico](https://www.brocardi.it/dizionario/5745.html) ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La Legge n. 238/2021 ha modificato la rubrica e la fattispecie di reato.

**12. Parte speciale I): Reati contro la personalità individuale**

I delitti contro la personalità individuale, considerati dall’art. 25 quinquies del Decreto 231, sono potenzialmente idonei a coinvolgere nella responsabilità amministrativa le Strutture Territoriali Siciliane dell’UICI per le seguenti fattispecie di reato:

**- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

La norma punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Due sono gli elementi costitutivi della fattispecie: lo sfruttamento coattivo di una persona e la condizione del suo assoggettamento.

**- Pornografia minorile (art. 600 ter commi 1, 2, 3 e 4, c.p.)**

Con il primo comma si punisce chi:

* realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico, utilizzando minori di anni diciotto;
* recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Con il secondo comma si punisce chi fa commercio di materiale pornografico, utilizzando minori di anni diciotto.

Con il terzo comma si punisce chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il suddetto materiale pornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

Con il quarto comma, infine, si punisce chi, al di fuori delle ipotesi precedenti, offrano o cedano ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico.

Lo stesso articolo chiarisce che per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

**- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater c.p.), articolo**

 **modificato dalla** **Legge n. 238/2021**

Tale ipotesi di reato punisce chi, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo [600 ter](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600ter.html), consapevolmente si procura o detiene [materiale pornografico](https://www.brocardi.it/dizionario/5256.html), realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e chi mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Legge n. 238/2021 ha modificato la rubrica e ha aggiunto la seconda ipotesi di reato.

**- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)**

Tale ipotesi di reato punisce chi acquisti, diffonda, divulghi, pubblicizzi materiale pornografico, rappresentando immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

**- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)**

La legge 199/2016 ha riformulato il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, contemplando anche comportamenti di sfruttamento che fanno leva sullo stato di bisogno e non solo su condotte minacciose, intimidatore o violente.
Tale ipotesi di reato punisce la condotta di chi:

* recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento;
* utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento.

Costituisce sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

* La reiterata corresponsione di retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
* la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie;
* la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
* la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni di alloggio degradanti.

**- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.), articolo modificato dalla Legge**

 **n. 238/2021**

Detto reato punisce la condotta di chi, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli [600](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600.html), [600 bis](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600bis.html), [600 ter](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600ter.html) e [600 quater](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600quater.html), anche se relativi al materiale pornografico ex articolo [600 quater 1](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600quater1.html), [600 quinquies](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600quinquies.html), [609 bis](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609bis.html), [609 quater](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609quater.html), [609 quinquies](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609quinquies.html) e [609 octies](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609octies.html), adesca un minore di anni sedici, anche qualora non vada a buon fine.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena della reclusione da uno a tre anni è aumentata nel caso in cui:

* il reato è commesso da più persone riunite;
* il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
* dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
* dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Detto aggravamento della pena è stato aggiunto dalla Legge n. 238/2021.

**- Fattispecie di reato, previste dall’art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001, non**

 **idonee a configurarsi nelle attività delle Strutture Territoriali dell’UICI:**

* Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
* Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
* Tratta di persone (art. 601 c.p.);
* Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

**12.1 Attività sensibili**

La conoscenza da parte di tutti i dipendenti dei loro diritti e doveri (Contratto Collettivo di Lavoro) e il rispetto da parte loro dei principi e delle regole generali imposte dalle norme etiche e dal Modello 231 dell’UICI consentono di valutare “basso” il rischio che si possa realizzare un’attività che configuri una delle fattispecie di reato, sopra descritte, a vantaggio delle Strutture Territoriali. Tuttavia, data la loro ripugnanza, il Consiglio Regionale Siciliano intende monitorare come sensibili le seguenti attività sensibili ai reati descritti:

* gestione del personale;
* ricorso, diretto o indiretto, della manodopera;
* tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro;
* gestione dell’albo dei fornitori;
* acquisto o noleggio di materiale audiovisivo/fotografico;
* gestione del sito web e dei social media.

**12.2 Misure di prevenzione**

Tutti i Soggetti addetti alle suddette attività sensibili, anche senza formale incarico, sono tenuti ad astenersi dal porre in essere, promuovere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato contro la personalità individuale, indicati dall’art. 25 quinquies del Decreto 231.

Detti destinatari, secondo le rispettive competenze, sono tenuti ad eseguire nei processi decisionali e gestionali le seguenti attività:

* verificare che la retribuzione corrisposta ai lavoratori, compresi i prestatori di manodopera, sia conforme alla contrattazione sindacale e proporzionata al lavoro prestato;
* controllare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela della salute, ai sensi del D. Lgs. 81/08, e segnalare all’OdV eventuali criticità e gli interventi di adeguamento;
* richiedere ai fornitori di servizi e di lavori il rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Settore e della normativa in materia di lavoro minorile, femminile e dei portatori di handicap;
* prevedere negli affidamenti di servizi e di lavori la clausola di risoluzione anticipata del contratto in caso di violazione del Modello 231 dell’UICI e dei suoi aggiornamenti ed integrazioni;
* inserire nei contratti di licenza di audiovisivi o fotografie apposite clausole dirette ad evitare il coinvolgimento dell’UICI nell’eventuale loro responsabilità;
* accertare che i dispositivi informatici abbiano strumenti di filtraggio idonei ad impedire l’accesso e la ricezione di materiale pornografico;
* comunicare alla Polizia Postale della Questura qualsiasi immagine audiovisiva o fotografica di minori, comparsa nei propri sistemi informatici, che integrino le fattispecie di reato sopra descritte.

**12.3 Flussi informativi verso l’OdV**

All’Organismo di Vigilanza devono essere comunicati da parte dei responsabili dei rispettivi processi gestionali i documenti o i report che attestino l’adempimento delle suddette misure di prevenzione.

**13. Parte speciale L): Delitti in materia di strumenti di pagamento diverso dai**

 **contanti**

I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies 1 del D. Lgs. 231/2001) sono stati aggiunti come reati presupposto della responsabilità degli Enti privati dal D. Lgs. n. 184/2021, in attuazione della Direttiva UE 2019/713, soprattutto per contrastare il fenomeno delle azioni/attività a carattere manipolativo riguardanti gli strumenti di pagamento e i flussi monetari digitali (bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, etc.).

Di detti delitti sono potenzialmente idonei a coinvolgere nella responsabilità amministrativa le Strutture Territoriali dell’UICI le seguenti fattispecie di reato:

**- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** **(art.**

 **493 ter c.p.), articolo modificato dal D. Lgs. n. 184/2021**

Detto reato punisce la condotta di chi al fine di trarne profitto per sé o per altri:

* indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.
* falsifica o altera *gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo*, ovvero possiede, cede o acquisisce *tali strumenti* o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

La Legge n. 238/2021 ha aggiunto la parte segnata in corsivo.

**- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici**

 **diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**

 **(art. 493 quater c.p.), articolo aggiunto nel Codice penale dal D. Lgs. n. 184/2021**

Detto reato punisce la condotta di chi, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

La sanzione pecuniaria massima prevista, per gli Enti privati, è fino a cinquecento quote.

**- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di**

 **valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.), articolo modificato dal D.**

 **Lgs. n. 184/2021**

Tale reato era già previsto dal D. Lgs. 231/2001 come presupposto dell’illecito amministrativo di cui all’art. 24, ma con una rilevanza per l’Ente limitata alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico. A seguito del D. Lgs. 184/2021 gli Enti privati potranno essere ritenuti responsabili, ai sensi dell’art. 25-octies 1, anche per la commissione di frodi informatiche a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l’aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

La sanzione pecuniaria massima, prevista per gli Enti privati, è fino a cinquecento quote.

**13.1 Aree a rischio**

La possibilità che le suddette fattispecie di reato possano essere commesse nell’interesse o a vantaggio delle Strutture Territoriali dell’UICI è remota, perché quasi tutte le operazioni di pagamento, sia alle Pubbliche Amministrazioni che ai privati, vengono effettuate attraverso l’utilizzo di metodi tracciabili (bonifico bancario) a seguito di regolare fatturazione.

Pertanto, le scarse possibilità di accadimento dei suddetti reati investono l'area amministrativa e l'area finanziaria delle Strutture Territoriali limitatamente ai possibili comportamenti erronei nella verifica dell’uso degli strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.

**13.2 Attività sensibili**

Attraverso l’analisi dei processi delle Strutture Territoriali Siciliane dell’UICI, così come descritte nel paragrafo 2.2, sono state individuate le seguenti attività sensibili, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-octies 1 del D.lgs. n. 231/2001:

* gestione dei pagamenti;
* utilizzo di carte di credito o di altri sistemi di pagamento online;
* inserimento, gestione, elaborazione ed archiviazione dei dati contabili immessi nei sistemi informatici dell’UICI.

In ordine all’utilizzo delle carte di credito, solo il Presidente e l’Economo ne possono essere dotati, senza preventiva autorizzazione, ai sensi dal Regolamento amministrativo contabile e finanziario dell’UICI. Pertanto, è opportuno che ciascuna Struttura Territoriale effettui una ricognizione degli strumenti di pagamento digitali, comprese le carte di credito prepagate, assegnate ad altri Soggetti e provveda al loro immediato ritiro o ad acquisire la motivata autorizzazione al loro rilascio da parte dei rispettivi Consigli.

**13.3 Misure di prevenzione**

Tutti i Soggetti che sono coinvolti nelle suddette attività sensibili e/o utilizzano strumenti di pagamento digitali (bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, etc.) sono tenuti ad astenersi dal porre in essere, promuovere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le descritte fattispecie di reato in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies 1 D. Lgs. 231/2001) ed attenersi prioritariamente a quanto disposto dal Regolamento amministrativo contabile e finanziario dell’UICI e dai suoi allegati, di cui al paragrafo n. 1).

Specificatamente per le carte di credito, anche prepagate, occorre rispettare le seguenti misure di comportamento:

* L’uso della carta di credito da parte di soggetti diversi dal Presidente e dall’Economo deve essere autorizzato preventivamente, prevedendo le modalità ed i termini di utilizzo, la determinazione di eventuali soglie massime di spesa e il divieto di prelievi di contante, nonché il conto corrente bancario su cui appoggiarla;
* le carte di credito o altri strumenti di pagamento digitali possono essere utilizzati solo da chi ne sia titolare;
* l’uso delle carte di credito è consentito qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie;
* le spese effettuate con le carte di credito sono imputate ai capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse tipologie di spesa e non possono superare la disponibilità finanziaria di detti capitoli;
* il titolare della carta è tenuto mensilmente a rendicontare le spese tramite un apposito riepilogo corredato da tutta la documentazione giustificativa;
* la consegna della carta di credito al titolare e la restituzione della stessa deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal titolare e dall’economo.

Inoltre, i soggetti responsabili della gestione amministrativa e contabile della Struttura Territoriale devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, i seguenti controlli sui pagamenti:

* La funzione contabile verifica l’avvenuta esecuzione della prestazione o della causale del pagamento, e quindi la congruità dell’importo;
* La funzione amministrativa verifica che vengano osservati tutti gli obblighi di legge in materia di limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore.

Il sistema di controllo dovrà anche assicurare, in maniera chiara e tracciata, la identificazione dei soggetti autorizzati o delegati ad eseguire i pagamenti per conto dell’UICI, sia in contanti che mediante strumenti di pagamento diversi, nonché a garantire la legittima provenienza ed il lecito utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dal contante.

Con specifico riferimento all’aggravante di cui all’ art. 640-ter c.p., inerente il reato di frode informatica, si rende necessario che ogni Struttura Territoriale valuti l’adozione di ulteriori misure di sicurezza nel sistema informatico che siano in grado di evitare eventuali alterazioni compiute, dall’interno, per realizzare trasferimenti di denaro.

**13.4 Flussi informativi verso l’Organismo di vigilanza**

Tutti i destinatari coinvolti nella gestione amministrativa e contabile della Struttura Territoriale sono tenuti a garantire, per la parte di propria competenza, la tracciabilità del processo seguito per ciascun pagamento, tenendo a disposizione dell’OdV e degli altri Organi di controllo, in un archivio ordinato, tutta la documentazione allo scopo necessaria.

In ordine all’utilizzo di strumenti di pagamento digitali, l’Odv deve essere informato ed aggiornato sui soggetti, diversi dal Presidente e dall’Economo, autorizzati a detto utilizzo e sui limiti imposti, con l’invio dei relativi provvedimenti.

**14. Parte speciale M): Reati ambientali**

Tra i reati ambientali considerati dall’art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001, come modificato dal D. Lgs. 21/2018, quelli potenzialmente idonei a configurarsi nelle attività delle Strutture Territoriali dell’UICI sono:

**- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1 lett. a ed e del D.**

 **Lgs.152/06)**

La suddetta norma punisce:

* l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
* l’abbandono o il deposito in modo incontrollato di rifiuti;
* il deposito temporaneo presso il luogo di produzione, prima della raccolta, di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227 comma 1 lettera b) del D. Lgs.152/06.

Risponde di detto reato anche chi conferisce rifiuti a Ditta non autorizzata o con iscrizione all’albo dei gestori ambientali scaduta o con mezzi non autorizzati.

Con riferimento alla prima ipotesi, le Strutture Territoriali si avvalgono per lo smaltimento ed il trasporto dei rifiuti del servizio comunale e solo per i rifiuti speciali, tra cui rientrano quelli sanitari, di ditte private. Pertanto, la loro responsabilità è configurabile solo come concorso con le ditte private affidatarie dello smaltimento di rifiuti speciali, in relazione all’omessa valutazione e/o controllo dei seguenti requisiti previsti dal D. Lgs.152/06:

* La ditta deve essere preventivamente autorizzata alla gestione dei rifiuti;
* la ditta deve utilizzare mezzi autorizzati;
* dette autorizzazioni non devono risultare scadute.

I soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti, tra cui rientra anche il produttore del rifiuto, sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il produttore del rifiuto è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l’inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un “concorso colposo nel reato doloso”

Con riferimento alla seconda e terza ipotesi di reato, solo le Strutture Territoriali che producono rifiuti speciali e/o rifiuti sanitari pericolosi possono essere chiamate a rispondere in relazione ad una loro non corretta e controllata gestione, non conforme alle norme vigenti in materia, come nel caso in cui il deposito temporaneo di detti rifiuti duri più di cinque giorni dalla chiusura del contenitore.

Le attività illecite previste dall’art. 256 del D. Lgs.152/06 sono riconducibili alla categoria dei “reati di pericolo”, per i quali la messa a rischio del bene giuridico protetto, “l’ambiente”, è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo, con la conseguenza che la semplice violazione delle norme relative alle attività di gestione dei rifiuti costituiscono, di per sé, fattispecie di reato punibili (così come avviene in materia di tutela della salute e della sicurezza).

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei**

 **formulari (art. 258 D. Lgs. 152/2006), articolo modificato dal D. Lgs. n. 116 /2020**

La fattispecie punisce colui che:

* predispone o utilizza un certificato di analisi dei rifiuti con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
* utilizza durante il trasporto un certificato falso.

La Struttura Territoriale può essere chiamata a rispondere solo dei comportamenti di cui alla prima ipotesi, nel caso produca rifiuti speciali per i quali si renda necessaria la loro caratterizzazione analitica.

Il legislatore ha conferito al produttore dei rifiuti, che ne conoscere più di altri il processo, le trasformazioni e le materie prime che ne hanno dato origine, l’obbligo di classificare gli scarti di cui deve disfarsi e la relativa responsabilità.

**- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis del D. Lgs.**

 **152/06)**

L’esigenza di monitorare i movimenti dei rifiuti, dalla fase della produzione a quella del trattamento e smaltimento, è stata sempre alla base delle normative in materia ambientale, attribuendo agli operatori precisi adempimenti documentali e, da ultimo, tentando di passare dal regime cartaceo (registri di carico e scarico, formulario di trasporto e denuncia annuale) a quello informatico (sistema denominato Sistri). Detto sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti non è mai partito, così la

Legge n. 12/2019 lo ha soppresso introducendo un nuovo sistema denominato **R.E.N.**(**Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti),** gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente.

detto Registro si compone di due sezioni:

* Sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
* Sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto.

Al Registro sono tenuti ad iscriversi solo le Strutture Territoriali che producono rifiuti pericolosi o che smaltiscono in proprio rifiuti non pericolosi, avendo un numero di dipendenti superiore a 10 unità.

**In attesa dei decreti attuativi, per la** piena operatività del Registro elettronico nazionale, la Legge ha disposto, in via transitoria, di mantenere i tradizionali adempimenti documentali in formato cartaceo, che possono comunque essere effettuati e comunicati in formato digitale in virtù dell’art. 194*-*bis del D. Lgs. 152/2006.

I provvedimenti attuativi della citata riforma, già adottati, sono:

* Il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, in materia di rifiuti e di imballaggi;
* il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 118, in materia di rifiuti di pile e di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
* il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 119, relativo ai veicoli fuori uso;
* il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 121, relativo alle discariche di rifiuti.

Tra i suddetti Decreti assume particolare importanza, anche per l’UICI, il D. Lgs. n. 116, entrato in vigore il 26 settembre 2020, in materia di rifiuti e di imballaggi che ha introdotto le seguenti principali novità al D. Lgs. 152/2006:

* La disciplina sulla responsabilità del produttore è stata rivista ed ampliata, mediante la riscrittura dell’art. 178 bis e l’inserimento di un nuovo art. 178 ter;
* gli artt. 179, 180 e 181 in materia di gestione dei rifiuti sono stati modificati;
* nell’art. 183 è stata integralmente modificata la definizione, la classificazione e la disciplina dei rifiuti urbani, le cui norme sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021;
* l’art. 184 ha espressamente previsto che “la corretta classificazione dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti” dovrà ora essere effettuata dal produttore, “sulla base delle Linee guida” approvate con Decreto del Ministro dell’ambiente;
* nell’art. 183 sono state inserite le nuove definizioni di “rifiuti alimentari”, di “recupero di materia” e di “riempimento”;
* nel nuovo art. 185 bis è stata inserita la disciplina del “deposito temporaneo prima della raccolta”, che se effettuato nel rispetto della normativa non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente;
* L’art. 188 sulla responsabilità nella gestione dei rifiuti ha precisato che la consegna dei rifiuti dal produttore iniziale ad uno dei soggetti espressamente elencati dalla norma “non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero e smaltimento”. Per evitare detta responsabilità il produttore del rifiuto, nel conferirlo ai soggetti autorizzati, devono acquisire una “attestazione di avvenuto smaltimento”, sottoscritta dal titolare dell’impianto, da cui risultino i dati dell’impianto, la qualità dei rifiuti trattati e la tipologia delle operazioni di smaltimento effettuate;
* L’art. 193 ha previsto che:
* la trasmissione della quarta copia può essere sostituta dall’invio mediante posta elettronica certificata;
* i tempi di conservazione obbligatoria delle copie del formulario sono ridotte da cinque a tre anni;
* «*nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza*» e che «*il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza*».

La disciplina inserita in detto articolo sostituisce, altresì, quella che era contenuta nel comma 4 dell’articolo 266, relativamente ai rifiuti provenienti da attività di manutenzione o di assistenza sanitaria;

In ordine agli Allegati della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006:

* sono state apportate modifiche agli allegati C (sulle operazioni di recupero) ed E (sugli obiettivi di recupero e di riciclaggio);
* sono stati sostituiti integralmente gli allegati D (con riguardo all’elenco dei rifiuti ed alla classificazione dei rifiuti) e F (sui criteri concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità degli imballaggi);
* sono stati inseriti nuovi allegati: L-ter (che contiene degli esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 179), L-quater e L-quinquies (i quali, rispettivamente, contengono l’elenco dei “nuovi” rifiuti urbani e l’elenco delle attività che li producono.

Per l’Allegato I (sulle caratteristiche di pericolo per i rifiuti), il D. Lgs. 116/2020 si è limitato a stabilire che esso è sostituito dall’Allegato III della direttiva 2008/98/CE, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2014/1357 e dal Regolamento (UE) 2017/997.

**- Fattispecie di reato, previste dall’art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001, non idonee**

 **a configurarsi nelle attività delle Strutture Territoriali dell’UICI:**

* Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
* Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
* Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
* Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
* Delitti associativi aggravati (art. 452 octies c.p.)
* Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p., introdotto dal D. Lgs. 21/2018)
* Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)
* Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)
* Scarichi di acque reflue – sanzioni penali (art. 256 D. Lgs. 152/2006)
* Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/2006)
* Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/2006)
* Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D. Lgs. 202/2007)
* Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D. Lgs. 202/2007)
* Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (art. 3 comma 6 Legge 549/1993)
* Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1, 2, 3-bis e art. 6 Legge 150/1992)
* Scarichi di acque reflue industriali di sostanze pericolose e scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee senza autorizzazione (art. 137 D. Lgs. 152/2006)
* Violazione dei valori minimi di emissione in atmosfera (art. 279 D. Lgs. 152/2006).

**14.1 Nuova classificazione dei rifiuti urbani e speciali**

Il comma 8 dell'art. 1 del D. Lgs 116/2020 ha modificato l'articolo 183, definendo rifiuti urbani:

1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, nonché materassi e mobili;
2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, indicati nell'Allegato L-quater, e per le attività riportate nell'Allegato L-quinquies.

Ai sensi del comma 3 dell’art.184, come modificato dal D. Lgs 116/2020, sono rifiuti speciali:

1. i rifiuti derivanti dall'attività   di   recupero   e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
2. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter;
3. i veicoli fuori uso;
4. i rifiuti da costruzione e demolizione.

Infine vi è la classificazione dei rifiuti in base alla loro pericolosità, che dipende dalla concentrazione di sostanze pericolose e/o dalle caratteristiche intrinseche di pericolosità indicate nei relativi Allegati alla parte IV del D. Lgs. 152/2006, ove vengono identificati con un asterisco posto nel codice CER.

**14.2 Rifiuti sanitari**

I rifiuti vengono classificati come sanitari sulla base di due criteri:

1. Provenienza: sono sanitari tutti i rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi (indipendentemente quindi dalla loro natura) prodotti presso strutture sanitarie, che svolgono attività medica e veterinaria in regime pubblico o privato, così come definiti dal D.P.R. 254/2003;
2. Rischio infettivo: sono sanitari tutti i rifiuti che, pur non provenendo da strutture sanitarie, presentano un rischio infettivo in quanto aventi le caratteristiche previste dal D.P.R. 254/2003.

Con riferimento alla gestione dei rifiuti prodotti da attività sanitarie, occorre quindi distinguere i rifiuti in:

1. speciali pericolosi a rischio infettivo, individuati dei codici CER 18.01.03\* (provenienza umana) e 18.02.02\* (provenienza animale) del catalogo europeo dei rifiuti, che comprendono i rischi tossici, corrosivi, irritanti, etc.;
2. speciali pericolosi non a rischio infettivo, che sono elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II del D.P.R. 254/2003 e che presentano caratteristiche di pericolo ai sensi del D. Lgs. 152/06;
3. speciali non pericolosi, in quanto non sono inseriti negli elenchi di cui alle precedenti lettere a) e b). Detti rifiuti sono assimilati agli urbani e sono conferibili al servizio pubblico di raccolta, distinti in raccolta differenziata e indifferenziata.

In base alle suddette classificazioni, tutte le Strutture Territoriali dell’UICI, che sono impegnante in attività mediche di prevenzione, di diagnosi, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) producono rifiuti sanitari e, pertanto, sono tenute a smaltirli in base ad una loro corretta classificazione.

Per la classificazione del rischio infettivo si devono intendere solo i rifiuti che:

* provengano da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, come nel caso di un dipendente riscontrato positivo al Covid-19 e posto in isolamento in un locale della struttura;
* risultino contaminati da sangue o altri liquidi biologici contenenti sangue in quantità tale da renderlo visibile.

Inoltre alcune categorie di rifiuti sanitari, prescindendo dalla loro pericolosità, richiedono particolari sistemi di gestione, come i farmaci scaduti o inutilizzabili, le sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope.

In ordine alle modalità operative di raccolta e di confezionamento dei rifiuti sanitari spetterà al Direttore sanitario o, in mancanza al RSPP, di elaborare le relative istruzioni secondo la loro preventiva classificazione, nonché indicare i dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare.

**14.3 Destinatari**

I Soggetti delle Strutture Territoriali Siciliane dell’UICI, destinatari della normativa in materia di tutela dell’ambiente e delle regole prescritte dal presente documento, sono:

* Il Presidente, in quanto rappresenta la Struttura che produce rifiuti;
* Il Segretario, in quanto responsabile del personale e della corretta applicazione delle Legge, dei Regolamenti e del Modello 231;
* Il Direttore Sanitario, se presente, in quanto sovraintende il personale sanitario, i servizi igienico-sanitari e la corretta gestione dei rifiuti sanitari;
* il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in mancanza di un “Responsabile dell’Ambiente”, in quanto sovraintende e garantisce il rispetto della normativa ambientale (D. Lgs. 152/06), in particolare sulla gestione dei rifiuti speciali e di quelli pericolosi, nell’ambito del Documento di valutazione dei rischi (DVR) per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08);
* i Soggetti incaricati di assicurare la tracciabilità dei rifiuti pericolosi nel sistema informatico;
* tutto il Personale, in quanto è tenuto a rispettare le regole comportamentali prescritte dal Modello 231 e dalle direttive interne, nonché segnalare eventuali criticità o pericoli in materia ambientale.

**14.4 Attività Sensibili**

Dalla valutazione delle aree a rischio dei reati ambientali, limitatamente a quelli sopra descritti, emerge che le Strutture Territoriali dell’UICI sono potenzialmente esposte a detti reati solo per le attività volte alla scelta, al controllo e al monitoraggio delle Ditte esterne affidatarie della raccolta, del trasporto e dello smaltimento di rifiuti speciali, compresi quelli sanitari, che potrebbero essere il presupposto per il concorso con quelle che operano in modo irregolare e/o illecito.

Le restanti attività, relative alla caratterizzazione dei rifiuti e al deposito temporaneo di rifiuti, rientrano nel rischio “accettabile”, perché relative al alcune tipologie di rifiuti che le Strutture Territoriali gestiscono in piccole quantità e, comunque, secondo precise regole comportamentali, anche di controllo, che il Modello 231 prescrive.

**14.5 Regole di comportamento**

E’ fatto espresso obbligo a tutti coloro che lavorano, a qualsiasi titolo, nelle Strutture Territoriali di gestire le proprie attività nel “rispetto dell’ambiente” e di:

* rispettare tutti i dettami previsti da leggi e regolamenti in materia ambientale;
* operare in coerenza con le responsabilità e le mansioni attribuite, in particolare facendo rispettare alle Ditte esterne le indicazioni prescritte nelle loro autorizzazioni e nel contratto dei servizi affidati;
* osservare le direttive interne che disciplinano la gestione dei rifiuti;
* non realizzare condotte che integrino le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001;
* non collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte le quali, sebbene siano tali da non costituire di per sé reato in materia ambientale, possano potenzialmente diventarle;
* segnalare ogni anomalia, situazione o rischio per l’ambiente;
* partecipare alle sessioni formative organizzate in materia ambientale.

**14.6 Misure di prevenzione**

Con riferimento alla selezione dei fornitori in merito all’affidamento delle attività di gestione dei rifiuti speciali, le Strutture Territoriali interessate sono tenute a garantire che:

* sia adottata una politica di gestione dei rifiuti nel rispetto delle prescrizioni normative e orientata alla diminuzione della produzione e al recupero degli stessi;
* venga effettuata la classificazione dei rifiuti prodotti in conformità a quanto stabilito dalle nuove disposizioni legislative;
* siano definiti i principali adempimenti da adottare, di concerto con il RSPP, in merito alla gestione dei rifiuti speciali o pericolosi;
* siano regolarmente tenuti i registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, e compilati in modo corretto e veritiero sulle loro caratteristiche qualitative o quantitative;
* sia pienamente rispettata la normativa relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei suddetti rifiuti;
* sia affidata esclusivamente ad imprese autorizzate l’attività di raccolta, di trasporto, di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali;
* siano verificate, in sede di sottoscrizione con la Ditta del contratto di servizio, le seguenti informazioni:
* data di validità dell’autorizzazione ad effettuare il servizio affidato;
* tipologia e quantità di rifiuti per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione ad esercitare l’attività di smaltimento o recupero;
* localizzazione dell’impianto di smaltimento;
* metodo di trattamento/recupero;
* siano periodicamente verificate l’esecuzione delle attività di trasporto dei

 rifiuti speciali nel rispetto:

* della data di validità dell’autorizzazione;
* della tipologia e della targa del mezzo utilizzato;
* dei codici CER autorizzati.
* sia inserito nel contratto o nella lettera d’incarico di affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento l’impegno della Ditta a non porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato contemplate nel Decreto 231 ed a informare la Struttura Territoriale in merito a qualsiasi imputazione per reati in materia ambientale, per la quale l’UICI potrà recedere dal contratto (clausola risolutiva espressa);
* sia adeguatamente informato il personale dipendente in merito alla raccolta dei rifiuti speciali, soprattutto in relazione alla separazione e al deposito di detti rifiuti in appositi contenitori e/o in luoghi specificamente dedicati.

**14.6.1 Selezione e monitoraggio delle Ditte**

La Struttura Territoriale che proceda ad affidare a Ditte esterne i servizi di raccolta, di trasporto e di smaltimento di rifiuti è tenuta, per evitare di essere chiamata a rispondere in concorso dei reati sopra descritti, a fare rispettare agli incaricati del relativo procedimento le seguenti regole:

* Selezionare i fornitori (intermediari, trasportatori, smaltitori finali) attraverso un processo di qualifica finalizzato alla verifica dei requisiti soggettivi:
* abilitativi (autorizzazioni e certificazioni non scaduti per gli impianti, per i servizi e per i mezzi di trasporto) di tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti, anche di quelli che operano in regime di subappalto;
* di onorabilità ed attendibilità, con la richiesta di certificazione sui carichi pendenti e del casellario giudiziario, e possibilmente anche attraverso la consultazione dell’elenco, pubblicato dalle Prefetture, dei fornitori operanti nei settori di intermediazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;
* prevedere nel contratto di servizio espresse clausole di risoluzione per:
* omessa comunicazione periodica, nei contratti pluriennali, della documentazione attestante il rinnovo delle autorizzazioni e certificazioni abilitanti all’esercizio dell’attività;
* omessa comunicazione tempestiva delle variazioni nelle autorizzazioni e nelle certificazioni prodotte (per modifiche, revoche, sospensioni, inserimento di nuovi mezzi, etc.);
* mancata osservanza delle norme previste dal Modello 231 dell’UICI, dalla normativa vigente in materia di gestione rifiuti e, più in generale, in materia ambientale;
* monitorare periodicamente le Ditte affidatarie di servizi ambientali per la verifica:
* della rispondenza degli estremi delle autorizzazioni rilasciate con i mezzi di trasporto e gli impianti utilizzati;
* del corretto svolgimento dei servizi affidati rispetto ai dettami contrattuali;
* della documentazione attestante l’abilitazione (autorizzazioni e certificazioni) sulla base di eventuali non conformità rilevate;
* della quarta copia del formulario, che sia restituita dal trasportatore nei termini di legge e che siano tempestivamente effettuate le comunicazioni obbligatorie in caso di mancato rientro;
* inserire negli affidamenti a Ditte esterne di lavori da svolgere all’interno della struttura i seguenti obblighi contrattuali:
* la corretta e tempestiva gestione dei rifiuti da loro prodotti, con particolare attenzione al divieto di miscelazione degli stessi, alla loro caratterizzazione e deposito prima della raccolta che deve essere conforme a quanto specificato nei successivi due paragrafi;
* la comunicazione preventiva delle relative schede di sicurezza nel caso di utilizzo di sostanze chimiche;
* le condizioni e i modi di utilizzo di materiali/sostanze a potenziale inquinamento e di prodotti allo stato liquido eventualmente usati o presenti nelle apparecchiature utilizzate o installate (es. olio, liquidi di raffreddamento, etc.), al fine di evitare versamenti accidentali;
* la comunicazione immediata in caso di incidente ambientale.

**14.6.2 Caratterizzazione dei rifiuti**

L’obbligo di classificazione dei rifiuti speciali spetta al produttore del rifiuto, quindi alla Struttura Territoriale, nella persona del suo rappresentante legale o del soggetto da questi delegato.

In caso di mancanza di personale interno capace di assegnare il codice CER, detta assegnazione può essere affidata al trasportatore esterno che prende in carico i rifiuti.

In tal caso il Presidente, che comunque rimane responsabile della corretta caratterizzazione dei rifiuti prodotti, ai sensi dell’art. 258 del D. Lgs 152/06, è bene che accerti, assegnando l’incarico ad un dipendente, la scrupolosità con cui viene eseguita l’indagine sulle modalità di formazione dello scarto e sulle materie prime utilizzate.

**14.6.3 Deposito dei rifiuti prima della raccolta**

Il deposito temporaneo dei rifiuti consiste nel raggruppamento dei rifiuti speciali, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento effettuato prima della raccolta, ai sensi dell'art. 185-bis., per il quale è necessario che la Struttura Territoriale, di concerto con il RSPP, definisca:

* l’identificazione dei luoghi adibiti al deposito dei rifiuti speciali prima della raccolta;
* l’identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi alla raccolta per categorie omogenee;
* le operazioni di recupero o di smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata dalla Ditta e senza superare le specifiche tempistiche previste dalla vigente normativa.

**14.7 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**

Il Segretario della Struttura Territoriale è tenuto a trasmettere all’Organismo di Vigilanza:

* Le segnalazioni ricevute su presunte violazioni o su criticità emerse;
* i verbali di ispezione da parte di Enti Pubblici e/o Autorità di controllo (es. ASL, etc.) e ogni altro documento rilevante;
* la documentazione relativa agli esiti delle attività di verifica e monitoraggio interno effettuate dal Responsabile dell’ambiente o, in mancanza, dal RPPS;
* l’elenco dei fornitori che svolgono l’attività di trasporto e di smaltimento, indicando in relazione a ciascuno di essi la modalità di assegnazione della fornitura;
* le direttive interne in materia ambientale.

**15. Parte speciale N): Reati tributari**

Le seguenti fattispecie di reato tributario, di cui al D. Lgs. n. 74/2000, introdotte nel Decreto 231 dalla Legge n. 157 del 19/12/2019 con l’inserimento dell’art. 25 quinquesdecies, sono potenzialmente idonei a configurarsi nelle attività delle Strutture Territoriali dell’UICI:

**- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni**

 **inesistenti (art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000), articolo modificato dal D. Lgs. n.124/2019**

Il reato si configura nei confronti di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, indicano in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie oppure sono detenuti per esibirli, a fine di prova, all'Amministrazione finanziaria.

Il rischio ipotizzabile per le Strutture Territoriali è l’emissione di fatture per prestazioni mai eseguite ed il loro inserimento, in sede di dichiarazione IVA, tra gli elementi contabili per ottenere un risparmio (fraudolento).

**- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. n. 74/2000),**

 **articolo modificato dal D. Lgs. n.124/2019**

Detto reato è commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate o avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indichino in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo oppure elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie.

Il fatto si considera commesso quando tali documenti falsi vengono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti della Amministrazione finanziaria.

La fattispecie di reato si configura quando sono presenti entrambe le seguenti condizioni:

* l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro trentamila;
* l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o è, comunque, superiore a un milione cinquecentomila euro; ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o, comunque, ad euro trentamila.

Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Il rischio ipotizzabile per le Strutture Territoriali è di avvalersi di documenti falsi al fine di evadere l’imposta sui redditi, per ottenere un risparmio (fraudolento).

**- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D. Lgs.**

 **n. 74/2000)**

La fattispecie di reato si configura allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Il rischio ipotizzabile per le Strutture Territoriali è di emette fattura per operazioni inesistenti, al fine di consentire ad un terzo (fornitore) di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

**- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000)**

La fattispecie di reato si configura allorché un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Il rischio ipotizzabile per le Strutture Territoriali è di distruggere materialmente le scritture contabili obbligatorie, con impossibilità di ricostruzione del volume di affari, al fine di evadere le imposte ed ottenere un risparmio (fraudolento).

**- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000)**

Di detta fattispecie di reato risponde chi:

1. per sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
2. per ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Il rischio ipotizzabile per le Strutture Territoriali è che un Amministratore decida di disperdere i beni dell’Ente per sottrarle al pagamento delle imposte, al fine di ottenere un risparmio (fraudolento).

**15.1 Attività sensibili**

La caratteristica dei processi finanziari e contabili delle Strutture Territoriali consente di individuare a rischio l’area amministrativo-contabile, con riferimento alle fattispecie di reato descritte, nell’ambito delle seguenti attività sensibili:

* predisposizione dei conti consuntivi e delle rendicontazioni;
* gestione del fondo di economato e di cassa, in particolare nel documentare le note spese;
* gestione della contabilità, in particolare:
* nella emissione e contabilizzazione delle fatture e delle note di credito;
* nella tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili;
* gestione degli adempimenti fiscali, in particolare:
* nel calcolo dell’obbligazione tributaria;
* nella predisposizione e presentazione di dichiarazioni e comunicazioni in materia tributaria;
* gestione delle operazioni relative al patrimonio e agli utili.

**15.2 Regole di comportamento**

Gli adempimenti in materia fiscale e in materia tributaria, previdenziale e assistenziale, legati al personale, sono svolti dalle Strutture Territoriali con l’assistenza di un Consulente fiscale e/o del lavoro. Pertanto, detti professionisti devono essere vincolati contrattualmente al rispetto del presente Modello 231 e dei Regolamenti dell’UICI in materia di gestione finanziaria e contabile.

Il personale addetto agli uffici amministrativi e contabili è tenuto a:

* verificare l'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
* controllare la veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
* verificare la corrispondenza dei certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta con l’effettivo versamento delle ritenute;
* allegare agli ordini di pagamento i documenti giustificativi.

Per quando non espressamente previsto nelle procedure interne, il personale deve seguire le direttive dei Responsabili di detti Uffici, in particolare sulle modalità operative idonee per la definizione delle poste del bilancio di esercizio e per la loro contabilizzazione, sulle modalità di archiviazione dei documenti contabili e sull’applicazione delle novità normative.

In merito ai controlli, è prevista la responsabilità collegiale dei mandati di pagamento, da parte di coloro che sono tenuti alla loro sottoscrizione, nonché il controllo disgiunto dei documenti contabili e di bilancio attraverso la valutazione e la validazione da parte dell’Organo di controllo previsto dal Codice del Terzo Settore.

**15.3 Misure generali di prevenzione**

Tutti i soggetti, anche esterni, che sono coinvolti a qualunque titolo nelle suddette attività sensibili sono tenuti a non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 quinquesdecies del Decreto 231, nonché di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato tributario, lo possano potenzialmente diventare. Essi sono, altresì, tenuti a conoscere, a rispettare ed a far rispettare:

* il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’UICI e il presente aggiornamento per le Strutture Territoriali della Sicilia;
* la normativa in materia tributaria;
* il Regolamento amministrativo, contabile e finanziario dell’UICI, compresi i suoi allegati di cui al paragrafo n. 1).

A tal proposito ai dipendenti addetti ai servizi amministrativi e/o contabili deve essere garantita una costante attività formativa sui suddetti documenti.

A coloro che, per conto della Società, intrattengono rapporti con l’Agenzia delle Entrate e le Autorità fiscali deve essere attribuito formale potere in tal senso.

Il personale dipendente munito di poteri di spesa verso l’esterno è tenuto ad agire nei limiti conferiti e nel rispetto delle norme sulla contabilità.

**15.4 Misure specifiche di prevenzione**

Il Presidente, il Consigliere delegato, il Segretario, i Dipendenti dell’Ufficio amministrativo e/o contabile e i Collaboratori esterni in materia fiscale e tributaria sono tenuti, secondo i rispettivi ruoli, ad assicurare la tracciabilità di tutte le operazioni obbligatorie e di custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando adeguati “sistemi di sicurezza” per gli archivi, cartacei e/o informatici, tali da escludere condotte di occultamento e/o di distruzione.

Agli stessi è, altresì, fatto assoluto divieto di:

* perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, nell’interesse dell’UICI o di terzi;
* introdurre, nelle dichiarazioni relative alle suddette imposte, e nella loro predisposizione, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo son tenuti a:
* controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte ed effettivamente ricevute dall’UICI;
* non registrare fatture o altri documenti, per operazioni inesistenti, nelle scritture contabili obbligatorie, né detenerne a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
* verificare la regolare applicazione dell’imposta sul valore aggiunto;
* compiere operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, o avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento ed a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria;
* indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie;
* emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
* occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi;
* alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui beni dell’UICI o di altri, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell’Amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarre dal pagamento le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero gli interessi o le relative sanzioni amministrative;
* indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per l’UICI o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Le dichiarazioni e le comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto non possono essere presentate senza il preventivo e formale controllo da parte del Presidente e/o del Segretario.

In particolare, coloro che sono addetti alla contabilità di cassa, in entrata e in uscita, sono tenuti a:

* non utilizzare contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziaria, nonché conti correnti in forma anonima o con intestazione fittizia, salvo che le eccezioni siano preventivamente disciplinate;
* non accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome o denominazione, indirizzo, codice fiscale/partita iva e iban) oppure qualora non sia assicurata, dopo l’esecuzione di controlli in sede di apertura e/o modifica di anagrafica dei fornitori a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore e l’intestazione del conto su cui far pervenire o da cui accettare il pagamento;
* non effettuare pagamenti senza l’attestazione dell’avvenuta prestazione e/o il verificarsi delle condizioni previste nel contratto in ordine al pagamento del corrispettivo;
* effettuare specifici controlli, utilizzando il sistema informatico, per evitare la duplice registrazione di fatture e di pagamenti.

Nell’ambito della gestione delle operazioni relative al patrimonio e agli utili, è opportuno effettuare un’analisi periodica degli scostamenti fra le previsioni e l’effettiva spesa per tali voci, con indicazione delle modalità di impiego delle risorse eventualmente generate da scostamenti in negativo, che deve essere comunicata agli Organi di controllo.

**15.5 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**

Qualunque criticità o conflitto d’interesse, anche potenziale, che dovesse sorgere nell’ambito del rapporto con le Autorità fiscali deve essere segnalato dall’interessato all’OdV.

Tutti i soggetti coinvolti nelle attività sensibili in materia tributaria sono tenuti a riferire immediatamente all’OdV di eventuali situazioni e comportamenti irregolari o anomali, perché in deroga o difformi dalla Legge, dal presente Modello 231 e dai Regolamenti e Direttive dell’UICI.

In ogni caso detti soggetti devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità dei processi finanziari e contabili eseguiti, tenendo a disposizione dell’Organo di controllo e dell’OdV, in un archivio ordinato e sicuro, tutta la documentazione obbligatoria e quella all’uopo necessaria.